

## CDXLVIII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 28 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONE

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	17557
<b>Disegni di legge (Deferimento a Commissione in sede legislativa):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	17557
<b>Proposta di legge (Trasmissione dal Senato):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	17558
<b>Proposte di legge (Annunzio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	17558
<b>Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	17558
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori ionici contermini. (1178) . . . . .	17558
PRESIDENTE . . . . .	17558
MICELI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	17558, 17560, 17561, 17562, 17564, 17572, 17579, 17582, 17584, 17587, 17589
PUGLIESE, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	17559, 17566, 17571, 17576, 17579, 17580, 17588
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	17560, 17566, 17568, 17573, 17577, 17579, 17584, 17588
MANCINI . . . . .	17566
CASALINUOVO . . . . .	17567
TONENGO . . . . .	17568
GULLO . . . . .	17568
ALICATA . . . . .	17569, 17572, 17577, 17579
FODERARO . . . . .	17571, 17576, 17578, 17579, 17583, 17585
BRUNO . . . . .	17575, 17577, 17581
GERMANI, <i>Presidente della Commissione</i> . . . . .	17583
SAMPIETRO GIOVANNI . . . . .	17586, 17587

PAG

**Votazione nominale:**

PRESIDENTE . . . . . 17573, 17575

**Disegni e proposta di legge (Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa):**

PRESIDENTE . . . . . 17590

**Interrogazioni e mozione (Annunzio):**

PRESIDENTE . . . . . 17591

**La seduta comincia alle 16.**

FABRIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bosco Lucarelli e Veronesi.

(I congedi sono concessi).

È assente, inoltre, l'onorevole Chiostergi, in missione per la Camera.

**Deferimento di disegni di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione della competente Commissione permanente, in sede legislativa:

« Abrogazione della legge 1° giugno 1939, n. 872, concernente l'istituzione di un posto di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

professore di ruolo, presso l'Università di Milano, per l'insegnamento della " tecnica delle operazioni chirurgiche ,, » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1238);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 alla Società italiana per il progresso delle scienze » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1239).

Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

#### Trasmissione dal Senato di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera la seguente proposta di legge:

Senatori Macrelli, Boeri, Raja, Ricci Federico, Facchinetti, Bergmann, Parri e Conti:

« Contributo dello Stato per il completamento dell'Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini ». (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1247).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

#### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

*dai deputati Sansone e Cacciatore:*

« Istituzione ad Agropoli di una sezione staccata di pretura » (1245);

*dai deputati Pastore, Morelli, Fassina e Menotti:*

« Tutela del lavoro a domicilio » (1246).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti.

#### Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro De Geronimo Italia e Troisi Pietro Paolo, per il reato di cui all'articolo 290

del Codice penale (*vilipendio alla Camera dei deputati*) (Doc. II, n. 187).

Sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### Seguito della discussione del disegno di legge: Provedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori ionici contermini. (1178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla colonizzazione della Sila.

Ricordo che ieri, in fine di seduta, l'onorevole Miceli svolse la proposta della minoranza di sostituire l'articolo 2 del disegno di legge con i seguenti:

#### ART. 2.

« Le terre di proprietà privata e di estensione, al 1° gennaio 1948, superiore al limite di 300 ettari, computate anche quelle fuori del territorio di cui all'articolo 1, sono assegnate in enfiteusi perpetua ai contadini che non possiedano terre ovvero ne possiedono in misura insufficiente all'impiego della manodopera della famiglia.

« Ai fini della determinazione del limite si computano anche le terre a qualsiasi titolo possedute ».

#### ART. 2-bis.

« L'assegnazione delle terre direttamente coltivate dai contadini soci di cooperative legalmente costituite alla data del 30 ottobre 1949, e delle terre coltivate dai contadini in forza di contratti individuali di qualsiasi tipo, ha luogo in favore degli attuali coltivatori, che si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 2 ».

#### ART. 2-ter.

« Il canone annuo dovuto al proprietario del fondo assegnato in enfiteusi è determinato secondo le norme del catasto per l'accertamento del beneficio fondiario lordo, e non può comunque superare l'ammontare del reddito dominicale censuario del fondo all'inizio della costituzione dell'enfiteusi, dedotti gli oneri che fanno carico all'enfiteuta in misura non superiore al 50 per cento del reddito censuario medesimo ».

A questo emendamento ne è stato ora aggiunto uno, subordinato, dagli onorevoli

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

Bruno, Marchesi, Miceli, D'Amico, Grifone, Iacoponi, Marabini, Alicata, Messinetti, Pino e Bianco:

« Nel caso fosse respinto il primo dei tre articoli sostitutivi (articolo 2) proposti dagli onorevoli Miceli e altri, formularlo nel testo seguente; mantenendo i successivi emendamenti (articolo 2-bis e articolo 2-ter):

« Le terre di proprietà privata e di estensione, al 1° gennaio 1948, superiore al limite di 300 ettari, computate anche quelle fuori del territorio di cui all'articolo 1, sono assegnate ai contadini che non possiedono terre ovvero ne possiedono in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia.

« L'assegnazione delle terre ai contadini sarà fatta a loro libera scelta, o con contratto di vendita secondo il disposto dell'articolo 17 della presente legge, oppure in concessione enfiteutica perpetua.

« Ai fini della determinazione del limite si computano anche le terre a qualsiasi titolo possedute ».

MICELI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Questo emendamento non significa rinuncia, da parte mia, all'emendamento principale o poca fiducia nel suo accoglimento.

La nostra tesi principale è che tutte le terre da espropriare debbano passare in enfiteusi direttamente dagli attuali proprietari espropriandi ai futuri assegnatari. Una delle obiezioni mosse a tale nostra tesi era che l'enfiteusi sarebbe meno conveniente, per i contadini, della vendita a rate con l'interesse del 3,50 per cento. Abbiamo esaurientemente smentito tale obiezione dimostrando l'opposto.

In linea subordinata sosteniamo l'opportunità di lasciare che arbitro della scelta sia il contadino stesso. Se l'assegnazione della terra sarà ritenuta più conveniente in pagamento rateizzato, il contadino sceglierà quella forma; se, invece, sarà ritenuta più conveniente l'enfiteusi, sceglierà quest'altra forma. Pur rimanendo fermi nelle nostre rispettive opposte posizioni, né noi né voi possiamo garantire che l'una e l'altra forma sia conveniente sempre, in tutte le circostanze e in tutte le situazioni. Poiché questa legge è fatta per venire incontro alle esigenze dei contadini, e siccome è certo che i contadini sono i migliori giudici dei propri interessi, saremo veramente sicuri di aver fatto gli interessi dei contadini, di tutti i contadini,

quando avremo demandato ad ognuno di essi la scelta della forma di trasferimento della terra: per compravendita rateizzata o per enfiteusi.

Quindi, questo emendamento propone l'enfiteusi non in senso assoluto e obbligatorio; esso propone l'enfiteusi subordinata a un calcolo di convenienza, a una scelta fatta dallo stesso contadino assegnatario.

Se siete sicuri di quel che avete affermato: che cioè la compravendita dà la certezza giuridica piena ed immediata del possesso mentre l'enfiteusi non la dà; e che la compravendita a rate è economicamente più conveniente dell'enfiteusi e dell'affrancamento, non dovete avere difficoltà ad accettare il nostro emendamento: i contadini confermeranno la esattezza della vostra tesi scegliendo liberamente la forma da voi proposta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 2?

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. Noi insistiamo per l'accoglimento dell'articolo nel suo testo originario; e ne ripeto i motivi fondamentali già, del resto, esposti sia nella relazione scritta di maggioranza sia durante la discussione.

Noi siamo contrari all'enfiteusi perché — come abbiamo già detto — vogliamo recidere definitivamente i rapporti fra proprietario e contadino; vogliamo che questi rapporti si rompano: questo è il motivo principale.

Per quanto il rapporto dell'enfiteusi sia un tenue rapporto fra proprietario e contadino, un rapporto sempre vi è. Basterebbe per esempio, un ritardo nel pagamento del canone perché i proprietari passino all'azione; e noi sappiamo che uno dei motivi principali delle agitazioni, e di quel movimento che ebbe luogo nel novembre scorso, fu appunto la disdetta notificata dai proprietari per il mancato pagamento.

D'altra parte, noi non possiamo, con l'enfiteusi coatta, svuotare completamente il diritto di proprietà fino a ridurlo completamente a zero senza ricorrere all'esproprio.

Prescindendo da queste considerazioni, cui del resto io ho accennato molto sinteticamente e che sono state già da altri illustrate, veniamo adesso ai conteggi esposti ieri sera dall'onorevole Miceli, secondo i quali la tesi enfiteutica sarebbe più economica per i contadini. L'onorevole Miceli ieri sera che cosa ha fatto? È partito da un ettaro di terreno di 225 lire di reddito e, moltiplicando questo reddito di 225 lire per 12, è arrivato a un reddito fiscale di 2.700 lire; detraendo da queste

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

circa il 50 per cento (di imposta) è arrivato a 1.350 lire a ettaro, che, moltiplicato per 5 ettari, verrebbero a formare 6.750 lire per il canone annuo del podere; quindi, moltiplicando 6.750 per 30 anni, avremmo le 202.500 lire che dovrebbero essere corrisposte per il pagamento del podere. A queste però andrebbe aggiunta la spesa relativa all'affrancamento, che l'onorevole Miceli ha calcolato (capitalizzando al 5 per cento) in 6.750 lire; quindi, dividendo per 0,05 avremmo 135.000 lire: aggiungendo poi queste alle precedenti avremmo la somma che spenderebbe il contadino (cioè, 337.500 lire, secondo i conteggi dell'onorevole Miceli) per diventare proprietario del podere.

A nostro parere, il ragionamento dell'onorevole Miceli è inficiato proprio da quella moltiplicazione per 12, giacché è vero che i redditi furono rivalutati nel 1947 moltiplicandoli per 12, ma ciò avvenne in quanto le aliquote erano state già aumentate; di modo che l'onere tributario oggi è adeguato, se non superiore, a quello del 1938. Non può, quindi, l'onorevole Miceli sostenere che moltiplicando i redditi per 12 noi abbiamo effettivamente un valore adeguato alla svalutazione monetaria.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Assolutamente no. Ma noi abbiamo proposto l'enfiteusi con il canone ragguagliato al reddito fiscale e non al reddito effettivo.

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. D'altra parte noi non riteniamo di poter capitalizzare...

MICELI, *Relatore di minoranza*. Potete obiettare che il canone enfiteutico a favore dei proprietari è esiguo...

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. Lo diciamo chiaramente.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Ed allora non abbiate la pretesa di inficiare la nostra tesi. Dite che volete dare di più ai latifondisti...

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. Non possiamo calcolare la capitalizzazione al 5 per cento: poichè noi abbiamo calcolato il conteggio degli interessi, secondo l'articolo 17, al 3,50, dobbiamo capitalizzare al 3,50.

Mi pare che il calcolo dell'onorevole Miceli, così brillantemente sostenuto, non si regga. Quindi, insistiamo nella nostra tesi. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Per quanto riguarda, poi, l'emendamento presentato oggi, noi non possiamo accettarlo per due motivi: prima di tutto perchè la formula è sostanzialmente diversa dalla nostra (quando parla di tutti i terreni superiori al

limite di 300 ettari, vale a dire suscettibili e non suscettibili di trasformazione);...

MICELI, *Relatore di minoranza*. Votiamolo per divisione, allora.

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. ... secondariamente, siccome noi — e su ciò insisto — riteniamo sostanzialmente più utile per i contadini l'assegnazione in proprietà con pagamento rateale, ossia «l'assegnazione definitiva della proprietà» con patto rateale, pensiamo che in un piano organico e generale non si possano adottare differenti sistemi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 2?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Circa l'aspetto giuridico, mi aspettavo, oggi, un emendamento che modificasse la struttura dell'enfiteusi, perchè quando ieri ho fatto alcuni accenni ai pericoli dell'enfiteusi (quale è configurata nel codice civile) pensavo che si sarebbe proposta una formula nuova. Tutto ciò non è avvenuto. E allora noi dobbiamo discutere sul contratto di enfiteusi e sul diritto dell'enfiteuta, in base al codice civile.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Non è esatto!

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dobbiamo richiamarci all'enfiteusi quale è regolata dal codice civile. Qui non v'è invece alcuna differenziazione. Qui si tratta di enfiteusi perpetua, di un'enfiteusi cioè che non finisce nel tempo. Il codice civile riconosce, sì, due forme di enfiteusi: a tempo e perpetua; ma le caratteristiche dell'enfiteusi perpetua non differiscono da quelle dell'enfiteusi a tempo. Quindi, la parola «perpetua» non aggiunge niente; e, normalmente, tutte le enfiteusi sono perpetue. Allora i pericoli dell'enfiteusi sono proprio questi: che si arriva, in un termine più o meno lungo, a ricostituire proprio quella proprietà che abbiamo voluto abolire. Perché i due istituti pericolosi per l'enfiteusi, in quanto permettono la restituzione della terra al proprietario cui è stata temporaneamente tolta, sono precisamente quelli che ho già ricordato ieri: la devoluzione e la prelazione. La devoluzione è il diritto del concedente a riavere il terreno quando non venga pagato il canone.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Chi sarebbe il concedente?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il proprietario! Voi avete parlato di un'enfiteusi obbligatoria. Il concedente non è l'Opera, ma il proprietario. Voi avete detto proprio che concedente è il proprietario. Parlate di enfiteusi perpetua obbligatoria dal

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

proprietario al contadino. Non cambiate, ora, le carte in tavola! Si tratta di un rapporto fra il vecchio proprietario e il contadino!

Allora, la prelazione opererà contro l'enfiteuta e a favore del vecchio proprietario. Il diritto di devoluzione pure opererà contro l'enfiteuta e a favore del vecchio proprietario, e la prelazione opererà nello stesso tempo. Il vecchio proprietario assume la figura di concedente. Egli avrà semplicemente il nudo dominio, mentre l'enfiteuta avrà l'utile dominio. In questa situazione, l'enfiteuta potrà affrancare, ma è soggetto ai pericoli della devoluzione e alle norme sulla prelazione. La prelazione significa che l'enfiteuta non può vendere, perché, se lo facesse, sarebbe preferito, a parità di condizioni, il vecchio proprietario. Il diritto di prelazione dura sempre; ed è, soprattutto, non a favore di un ente pubblico, ma a favore del vecchio proprietario privato. Quindi, attraverso la devoluzione per causa di mancato pagamento del canone, si potrà tornare a ricostituire il latifondo, la grande proprietà. Questa è la verità (ed è inutile che voi cerchiate di mascherarla), che è stata già largamente esposta al Senato, che il Senato ha esaminato e la Camera vorrà valutare.

Noi abbiamo dinanzi a noi un istituto che permette la ricostituzione di quella proprietà latifondista contro la quale voi dite di essere tanto feroci, ma di cui voi preparate la ricostituzione.

Dal punto di vista economico, osserverò che, man mano che noi dimostravamo che le condizioni fatte al contadino attraverso la vendita rateale erano migliori di quelle fattegli attraverso l'enfiteusi, voi avete modificato le condizioni dell'enfiteusi. Potreste dirlo che, invece di darla ad enfiteusi, vorreste darla questa proprietà, con canone zero!

MICELI, *Relatore di minoranza*. Ma si tratta dello stesso emendamento presentato al Senato!

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Al Senato l'emendamento venne dopo tutte le modificazioni subite nel corso della discussione, perché nel corso della discussione si parlò precisamente — e lo dice qui l'onorevole Spezzano a pagina 3515 della relazione del Senato — dal prezzo di vendita coatta, di espropriazione: si voleva dimostrare allora (le modificazioni vennero dopo) che, dato che il prezzo di espropriazione era di 55 mila lire e con un canone enfiteutico del 4 per cento, risultava più facile e più comoda al contadino l'enfiteusi anziché l'attuale sistema di vendita con pagamenti

rateali. Infatti l'onorevole Spezzano diceva che, quando il fondo fosse stato espropriato al prezzo di 55 mila lire (prezzo medio, ma il prezzo conta poco) fissando al 4 per cento un canone enfiteutico di 2200 lire l'anno, l'enfiteusi sarebbe stata molto più vantaggiosa della vendita rateale (pur conglombando nella vendita anche le quote di ammortamento del prezzo).

Ora, è stato dimostrato, in base a quelle cifre, che 2200 lire annue, contro 55 mila lire di capitale, rappresentano in 30 anni 66 mila lire, che, aggiunte alle 55 mila lire del prezzo del riscatto, formano in totale 121 mila lire; mentre con le condizioni di vendita previste nella legge, al 3,50 per cento (che diviene poco più del 5 per cento con i canoni di ammortamento), pagando una rata annua di 2950 lire, in 30 anni con 88 mila lire il contadino diventa proprietario.

Quindi, comunque voi li facciate, questi calcoli sono sbagliati.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Ma ci dica dove abbiamo sbagliato! Ella deve discutere i calcoli che ho fatto io ieri.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Discutiamo anche in base al calcolo fatto da lei. Voi però avete man mano modificato i vostri calcoli, quando vi si è dimostrata la loro erroneità.

Parliamo comunque del calcolo fatto ieri. Prendiamo un qualunque terreno con reddito catastale di 500 lire (il calcolo è sempre lo stesso: si può fare su 10 o su 100; il punto di partenza è indifferente, visto che si tratta di applicare delle percentuali). Ella, per ottenere il canone enfiteutico, ha moltiplicato questo reddito catastale per 12. Vi è qui un primo dato falso, perché ella si è valso della situazione fiscale attuale, dimenticandosi, però, di questo: che prima della moltiplicazione per 12 i redditi del 1943 erano stati già moltiplicati per 2 attraverso l'aumento dell'aliquota (nel 1945). Se poi vogliamo riferirci alla situazione fiscale qual'è oggi, in base alla quale ella fa il calcolo, con la situazione fiscale anteguerra, dobbiamo pertanto moltiplicare il reddito per 24; ma allora tutto il suo castello di carta crolla, e crolla in maniera così spaventosa da togliermi ogni velleità di infierire su questo punto.

Ad ogni modo, diamo pure per buona la ipotesi che il reddito attuale equivalga al reddito del 1943 moltiplicato per 12 (ipotesi effettivamente assurda, affatto reale, che — come dicevo dianzi — l'imposizione fiscale è in realtà di 24 volte l'anteguerra). A ogni modo, moltiplichiamo pure, per comodità di

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

ragionamento, 500 lire per 12: abbiamo un reddito di 6 mila lire annue. Questo dovrebbe essere il canone. Dobbiamo poi depurarlo delle imposte erariali e delle sovrimposte comunali e provinciali.

L'onorevole Miceli ha voluto, una volta tanto, rendere omaggio alla Confida, tirando fuori le sue cifre; ma la Confida valuta l'imposizione tributaria, forse, in modo non obiettivo. Da indagini fatte presso gli uffici catastali risulta infatti che sul reddito catastale v'è una imposizione media, tra statale e di enti locali, del 33 per cento, sì che il reddito di 6 mila lire si riduce a 4 mila lire; moltiplicando 4 mila per 30 anni abbiamo 120 mila lire; moltiplicando poi 4 per 20 anni, anche al 5 per cento, abbiamo 80 mila lire; dopo 30 anni il contadino avrà quindi pagato 120 mila più 80 mila lire, cioè 200 mila lire, se avrà voluto diventare pieno proprietario del fondo.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Le tasse vanno dedotte nella misura del 50 per cento.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il 50 per cento è una misura massima, non reale; la misura media è inferiore senz'altro. Arriveremmo, dunque, a 200 mila lire. Con il sistema della legge arriviamo invece a una cifra assolutamente inferiore, calcolata sia pure concedendo tutto quel che l'onorevole Miceli ha voluto.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Meno le tasse.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sì, nella misura del 33 per cento, però. Voi avete fatto tutti i calcoli in base a cifre che vi fanno comodo; io voglio farli in base a dati reali: e allora io non posso detrarre le tasse nella misura del 60 per cento, perchè adesso la media è del 33 per cento.

Se partiamo dal sistema della legge, moltiplicando il reddito catastale di 500 lire per un determinato coefficiente, avremo il valore capitale. Questo coefficiente è — ce lo ha detto l'onorevole Miceli — 215 oppure 245; facciamo la media fra 215, che vale per certi terreni, e 245, che vale per certi altri terreni, e otteniamo una media ponderata di 225; 500 moltiplicato per 225 ci dà un capitale di 112.500 lire. La quota di ammortamento annua sarà di 5.600 lire: in 30 anni il contadino pagherà quindi solo 177 mila lire, di fronte alle 200 mila del vostro calcolo.

Ammettendo anche un reddito fiscale di 12 volte l'anteguerra, la legge dà, quindi, al contadino un gran vantaggio nonché maggiore sicurezza e definitività, anche perchè noi qui conglobiamo nell'interesse pure l'ammor-

tamento, in modo che il contadino compie inevitabilmente le due operazioni di riscatto e di pagamento degli interessi. Con la forma da voi proposta, invece, corriamo il rischio che il contadino non pensi nei tempi buoni a riscattare il fondo, ma pensi a riscattarlo nei tempi cattivi. Sappiamo quale ingente onere rappresentino queste affrancazioni, tanto che abbiamo approvato delle leggi per favorirle. Ciò dimostra che senza una riduzione dell'interesse del denaro, quale è praticata nel disegno di legge, il contadino non potrà mai affrancare, e che questi rapporti si trascineranno, come si trascinano da centinaia di anni, senza che il contadino arrivi mai a una piena e libera proprietà.

Pertanto abbiamo un onere di — ripeto — 168 mila lire di fronte alle 200 mila dell'altro conteggio, pur capitalizzando al 5 per cento come volete voi; e abbiamo altresì la sicurezza che alla fine del trentennio il contadino sarà diventato proprietario, in quanto ogni anno avrà accantonato l'1,40 per cento, che gli serve per l'ammortamento del capitale investito.

Dobbiamo, poi, pensare a un'altra cosa. Se il contadino farà i miglioramenti, percepirà il 38 per cento. Se li farà l'ente, il contadino riceverà un duplice beneficio: l'ente gli farà ripagare soltanto il 66 per cento della spesa, depurata dai contributi; inoltre, se avrà lavorato, egli vedrà retribuite anche le sue giornate di lavoro. Quindi, con il nostro sistema di concessione, il contadino pagherà soltanto il 40 per cento delle migliorie, mentre secondo le regole normali dovrebbe pagare il 62 per cento. Questa è la realtà. Per spirito demagogico potete pure proporre che i miglioramenti siano fatti gratuitamente, ma ciò nulla toglie alla bontà del nostro sistema, con cui il contadino otterrà una maggiore sicurezza di conseguire la proprietà. Secondo la vostra proposta invece egli rimarrebbe in continua lotta e in costante attrito col suo concedente. (*Applausi al centro e a destra*).

MICELI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Né il relatore per la maggioranza né il ministro hanno potuto dimostrare che l'enfiteusi da noi proposta non sia economicamente più conveniente della compravendita a rate proposta dalla legge. È stato sostanzialmente detto che si dà poco al proprietario; ebbene, concretamente anche questo non è esatto. Noi in base a 5 ettari espropriati proponiamo un canone enfiteutico di 6.750 lire complessive (per un podere di 500 ettari il proprietario

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

verrebbe a percepire un canone enfiteutico di 675 mila lire annue). Se tenete conto che tale canone è netto di imposte e tasse, che fanno carico all'enfiteuta, e se ricordate che voi stessi in questa Camera avete deliberato che il reddito della proprietà fondiaria (canone di affitto) non possa essere superiore al 4 per cento del valore della terra, ed al lordo delle tasse, dovete concludere che il reddito netto che noi proponiamo attraverso il nostro canone enfiteutico per i proprietari assenteisti della zona non è del tutto disprezzabile, specie se si tien conto della crisi in atto dei prodotti agricoli. L'argomento aggiuntivo, portato nella sua dichiarazione dall'onorevole Segni, rivela la sua inefficienza se posto a raffronto con il calcolo da me adesso riportatovi.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è esatto!

MICELI, *Relatore di minoranza*. Se moltiplichiamo per 500 ettari le 1350 lire del canone enfiteutico otterremo un canone totale di lire 675.000.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo dite voi!

MICELI, *Relatore di minoranza*. Lo diciamo noi, confortati dalla tavola pitagorica. Circa la dimostrazione da noi portata sulla convenienza dell'enfiteusi, ella deve contro batterci in base a quel che noi abbiamo proposto e non in base a quello che conviene a lei. Se contro la nostra dimostrazione ella non ha da opporre altro che il sistema dei bussolotti adoperato dal senatore Medici, e sul quale io stesso l'avevo messa in guardia, allora vuol dire che la nostra tesi è esatta al 100 per cento. Noi abbiamo proposto che il reddito catastale 1937-39 venisse moltiplicato per 12: perché voi ci attribuite una diversa rivalutazione agli effetti fiscali? Noi abbiamo affermato che tale reddito moltiplicato per 12 debba essere decurtato delle tasse a carico della proprietà in misura non superiore al 50 per cento del reddito rivalutato.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non in misura del 50 per cento!

MICELI, *Relatore di minoranza*. Io ho dimostrato, specificando i diversi titoli costitutivi, che l'onere fiscale a carico della proprietà è del 75,41 per cento del reddito dominicale censuario; ella non ha potuto smentire questa mia indagine, in nessuno dei suoi elementi, quindi come può sostenere adesso che non bisogna dedurre per le tasse il 50 per cento, visto che esse sono il 75,41 per cento? Da dove fa derivare il suo 33 per cento? Con

queste premesse, che sono le nostre e sulle quali ella deve discutere, e smentirci se può, ci può dire onorevole ministro come ha trovato le 200 mila lire di costo di canoni e di affranco? Certamente col solito giuoco di bussolotti (*Vivi rumori al centro — Commenti*). Non è offensivo ciò che io dico, onorevoli colleghi, indico soltanto un nuovo modo di far tornare i conti! Il calcolo, anche partendo dai dati del ministro, è molto semplice. Partiamo infatti, come il ministro vuole, da lire 500 di reddito che corrispondono a lire  $500 \times 225 = 112.500$  di capitale. Con la vendita a rate si pagheranno lire 6.075 annue ed in trenta anni lire 182.250. Con l'enfiteusi: il canone sarà  $500 \times 12 =$  lire 6000. Meno il 50 per cento per tasse lire 6000 — 3000 = lire 3000. E per trent'anni di soli canoni si pagheranno lire  $3.000 \times 30 =$  lire 90.000. L'affranco sarà il canone capitalizzato al 5 per cento, cioè  $3.000 \times 20 =$  lire 60.000. Nell'enfiteusi tra canone ed affranco la terra costerà lire 90.000 + lire 60.000 = lire 150.000 contro le 182.250 lire della vendita a rate. Come ultima osservazione, lasciate che io dica che, se volessimo fare un calcolo economico preciso, noi dovremmo tenere anche conto della maggiore somma che il contadino verrebbe a pagare ogni anno con l'esborso delle rate di vendita invece che col canone enfiteutico. Nel caso citato dal ministro, tale maggiore somma sarebbe di 3.075 lire annue. Su questa somma annualmente versata in più per trenta anni consecutivi, occorrerebbe, a favore del contadino che la versa, calcolare i legali interessi, il cui ammontare non percepito farebbe più decisamente traboccare la bilancia dello svantaggio economico della compravendita.

Queste considerazioni, e il fatto che il relatore per la maggioranza e il ministro, nulla abbiano potuto obiettare alle nostre dimostrazioni ci confermano nella decisione di preferire la concessione in enfiteusi, votando perciò l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo dei tre testi proposti in via principale dalla minoranza in sostituzione dell'articolo 2:

« Le terre di proprietà privata e di estensione al 1° gennaio 1948, superiore al limite di 300 ettari, computate anche quelle fuori del territorio di cui all'articolo 1, sono assegnate in enfiteusi perpetua ai contadini che non possiedono terre ovvero ne possiedono in misura insufficiente all'impiego della manodopera della famiglia.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

« Ai fini della determinazione del limite si computano anche le terre a qualsiasi titolo possedute ».

(Non approvato).

Il secondo dei tre testi (articolo 2-bis), in quanto aggiuntivo rispetto al testo del Senato, sarà posto in votazione successivamente. Il terzo testo (articolo 2-ter) è assorbito dalla votazione testè fatta.

Pongo in votazione il testo sostitutivo dell'articolo 2 proposto dalla minoranza in via subordinata:

« Le terre di proprietà privata e di estensione, al 1° gennaio 1948, superiore al limite di 300 ettari, computate anche quelle fuori del territorio di cui all'articolo 1, sono assegnate ai contadini che non possiedono terre ovvero ne possiedono in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia.

« L'assegnazione delle terre ai contadini sarà fatta a loro libera scelta, o con contratto di vendita secondo il disposto dell'articolo 17 della presente legge, oppure in concessione enfiteutica perpetua.

« Ai fini della determinazione del limite si computano anche le terre a qualsiasi titolo possedute ».

(Non è approvato).

Passiamo agli emendamenti parziali all'articolo 2.

Gli onorevoli Mancini, Miceli, Bruno, Bianco, Messinetti, Grifone, Gullo, Alicata, Marabini, Grammatico, Negri, Geraci e Sampietro Giovanni hanno proposto di sopprimere, al primo comma, le parole « suscettibili di trasformazione ».

MICELI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Nell'articolo 2 del disegno di legge è stabilito che, ai fini della presente legge, sono soggetti all'espropriazione i terreni di proprietà privata, suscettibili di trasformazione, i quali superino i 300 ettari. Noi proponiamo di sopprimere l'inciso « suscettibili di trasformazione »; ché, se approvassimo l'articolo 2 così come esso è concepito, noi svuoteremo la presente legge di ogni caratteristica innovatrice e la ridurremmo a una comune legge di espropriazione per pubblica utilità; il che non credo sia nelle intenzioni nemmeno del ministro proponente. Infatti, in tal modo non si porrebbe con questo disegno di legge

un qualsiasi limite alla proprietà come tale, ma si porrebbe un limite alla proprietà in quanto suscettibile di trasformazione. Invece, la caratteristica principale della riforma fondiaria voluta dalla Costituzione è quella di porre dei limiti alla proprietà in quanto tale, e ciò per la riconosciuta necessità, ai fini sociali e produttivistici, di diminuire il prepotere economico della grande proprietà.

Supponiamo che nella zona del marchesato di Crotone esista un terreno di 1000 ettari a uliveto, e supponiamo che questi 1000 ettari a uliveto non siano più suscettibili di trasformazione: è evidente allora che colui il quale sarà chiamato ad applicare questa legge non potrà espropriare, neppure in piccola parte, questi 1000 ettari di uliveto, mentre è ovvio che essi dovrebbero in parte essere espropriati, se noi volessimo attuare una riforma sul serio. Infatti 1000 ettari di terreno superano qualsiasi limite, sia che noi vogliamo prendere a base l'estensione, sia che noi vogliamo prendere a base il valore e, conseguentemente, il reddito del terreno; reddito che in questo caso sarà indubbiamente assai cospicuo (oltre lire 780.000, se riferito al 1937-39).

Se questo disegno di legge fosse un provvedimento di riforma, si dovrebbe evidentemente procedere con uno di questi criteri: o decurtazione in base al limite estensivo o decurtazione in base al limite di reddito; o una forma abbinata di decurtazione del limite estensivo tenendo conto del reddito. È evidente in vece che con questo articolo 2 si viene ad escludere in pieno l'uno e l'altro criterio, e allora noi possiamo dire che questo disegno di legge è tutto fuorché una decurtazione della proprietà fondiaria.

Ma l'onorevole ministro potrebbe dirci: « Nessuno esclude che in questa zona intervenga poi la legge di scorporo, la quale determinerà la terra da espropriare ». Ma, onorevoli colleghi, chi ha seguito questa discussione sa molto bene che la tragedia di questo provvedimento sta appunto nel fatto che ci si propone di espropriare un certo quantitativo di terra il quale, su concorde parere di tutti, è insufficiente alle popolazioni agricole bisognose, cioè ai contadini senza terra o ai contadini con poca terra. Ciò perché, nella migliore delle ipotesi, saranno espropriati appena 45-55 mila ettari di terra, mentre i contadini bisognosi di terra sono per lo meno 31 mila famiglie.

E poichè, oltre alla scarsa estensione proposta per l'esproprio, il disegno di legge vuol mantenere il criterio di una assegnazione



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

minima non inferiore ai 6 ettari (da fare alle singole famiglie) secondo alcune direttive che discuteremo in seguito, è logico che una parte di questi contadini poveri, anche se valutata in modo prudenzialmente basso, debba rimanere senza terra. Ora, se noi potessimo modificare il disegno di legge in modo da potere, a mezzo di esso, ottenere il massimo esproprio di terre subito, senza aspettare un'altro esproprio attraverso la legge di stralcio, noi potremmo soddisfare i bisogni di un maggior numero di contadini e potremmo evitare inconvenienti seri di applicazione derivanti da interventi successivi. Se, per esempio, a Isola Caporizzuto possiamo avere disponibili, lasciando questo disegno di legge com'è, 3.000 ettari di seminativo semplicemente, mentre modificando la legge, togliendo cioè le parole « suscettibili di trasformazione », possiamo avere, espropriabili, 3.000 ettari di seminativo e 800 ettari di uliveto, noi con quest'ultima prospettiva potremmo sistemare forse tutte le famiglie di Isola Caporizzuto (tenendo conto del maggior reddito dell'uliveto). Ma con i soli 3.000 ettari noi non potremmo fare nemmeno una sistemazione provvisoria, perchè con 3.000 ettari di seminativo, calcolando 5 ettari per famiglia, noi sistemeremmo un molto limitato numero di famiglie sul solo terreno seminativo. E anche se noi dopo, attraverso la legge di stralcio, espropriassimo gli 800 ettari di uliveto disponibili, la loro ripartizione, cioè l'attribuzione del solo terreno ulivettato ai contadini, sarebbe certamente irrazionale.

Quindi, se la legge deve essere fatta in questo momento, essa deve essere fatta con criteri di organicità che servano a renderla efficace e a produrre dei vantaggi effettivi a quelle popolazioni.

Per ciò noi proponiamo l'abolizione delle parole « suscettibili di trasformazione ». Ma non basta. Noi proponiamo questa abolizione anche perchè la dizione « terreni suscettibili di trasformazione » non definisce esattamente le terre da espropriare. E siccome abbiamo visto che l'interpretazione e l'applicazione di questa legge sarà demandata, in definitiva, ad un presidente-sovrano, rappresentante del Governo (secondo il ministro tale mandato sarebbe giusto perchè l'applicazione della riforma è compito da affidarsi allo Stato: ma perchè ciò sia vero occorre per lo meno che si tratti veramente di una riforma!), ed in conseguenza il giudizio sulla suscettibilità di trasformazione delle terre sarà affidato ad una od a pochissime persone, voi comprenderete a quante controversie, a quante limitazioni, a

quanti ritardi si presterà la formulazione governativa.

A questo proposito io vorrei riportarvi ad un significativo esempio. Noi abbiamo avuto nello scorso anno, da parte dell'Opera nazionale combattenti, una richiesta con la quale si proponeva di espropriare 203 ettari nel territorio di Strongoli, 641 ettari nel territorio di Melissa e 824 ettari nel territorio di Casabona; in totale 1668 ettari. Questi terreni appartenevano ed appartengono a Berlingieri e Garlucci, che sono i maggiori proprietari della zona, e questi terreni erano incolti al punto che successivamente sono stati concessi come tali ad alcune cooperative di contadini. Tra questi terreni, e precisamente tra i 641 ettari di Melissa, era compreso il famoso fondo Fragalà, ove fu versato il sangue dei contadini i quali tentavano di dissodarlo; non vi poteva essere, perciò, alcun dubbio che fossero suscettibili di trasformazione e che l'Opera nazionale combattenti, in base al suo regolamento del 16 settembre 1926, n. 1607 (articolo 14), avesse il diritto di ottenerne l'espropriazione per distribuirli ai contadini.

Che cosa è successo, invece? Che la proposta di espropriazione da parte dell'Opera nazionale combattenti è stata respinta dal Ministero dell'agricoltura con una motivazione dell'ispettorato compartimentale, il quale, in sostanza, riconosceva che i terreni di cui sopra erano condotti con identici sistemi e criteri da tutti gli agricoltori della zona, ma appunto per questo li definiva non suscettibili di trasformazione! Ho sotto mano la lettera di diniego dell'autorizzazione di esproprio, diretta dal ministro dell'agricoltura all'Opera nazionale combattenti in data 22 marzo 1949, con i relativi numeri di cui vi ricordo solo quello di protocollo (che è il più breve): 250.

Quindi, se noi abbiamo avuto modo di verificare come terreni sottoposti alla valutazione di un organo tecnico, quale è l'ispettorato compartimentale, vengano ritenuti non « suscettibili di trasformazione », pur essendo tanto « suscettibili di trasformazione » da essere concessi come terreni addirittura « incolti », con parere in tal senso di altro organo tecnico (ispettorato provinciale), non sarà difficile prevedere che, se noi conserveremo tale dizione limitativa all'articolo 2 del disegno di legge affidandone l'interpretazione al dirigente dell'Opera per la Sila, noi verremo certamente a decurtare il numero degli ettari che possono essere messi a disposizione dei contadini. Siccome noi (voi solo a parole) abbiamo interesse a che questo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

numero sia massimo, è necessario che le parole « suscettibili di trasformazione » siano sopresse dal primo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mancini, Miceli, Bruno, Bianco, Messinetti, Grifone, Gullo, Alicata, Marabini, Grammatico, Negri, Geraci e Sampietro Giovanni hanno proposto di inserire, dopo il quarto comma, il seguente:

« In ogni caso la superficie complessiva da espropriare, a norma del presente articolo, non sarà inferiore ad ettari novantamila ».

L'onorevole Mancini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MANCINI. Anche lo scopo di questo emendamento è quello di dare la maggiore estensione possibile di terre ai contadini delle due province di Cosenza e di Catanzaro, conformemente, del resto, a quanto ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio nel suo discorso del 20 novembre scorso in occasione della sua visita in Calabria. Nel corso della discussione generale noi abbiamo contestato i dati che ci erano stati presentati in maniera incompleta da parte dell'ente della Sila e, d'altra parte, abbiamo dimostrato, credo, che nelle due province è possibile reperire un maggior quantitativo di terra da distribuire ai contadini. Infatti, basandoci sui dati offerti dall'Opera stessa, su 170 mila ettari di terreno ben 65 mila appartengono a proprietà superiori agli 800 ettari. Di questi 65 mila ettari, poi, 25 mila appartengono a quattro proprietari. Per quanto riguarda la estensione dei terreni nel marchesato di Crotona, i dati dell'Istituto di economia agraria ci dicono che su 98 mila ettari di terra, oltre il 53 per cento appartiene soltanto a 42 ditte.

Per questo noi proponiamo questo comma aggiuntivo, anche in considerazione del numero delle famiglie contadine povere che vivono nella zona e che dovrebbero beneficiare della legge, numero già da noi esposto in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questi emendamenti?

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda la soppressione delle parole « suscettibili di trasformazione », l'onorevole Miceli sa come me, e come tutti coloro che conoscono la zona, che questa è appunto la regione del latifondo e che pertanto la soppressione proposta non apporterebbe assolutamente alcun vantaggio. In ogni caso abbiamo già chiarito che molti elementi potranno e dovranno essere coordinati con le altre leggi che noi prenderemo presto in esame. In quella sede potremo, eventualmente, modificare la dizione.

Mi limito a dire questo, senza ingolfarmi in una discussione teorica circa l'articolo 44 della Costituzione che prevede un limite alla proprietà terriera al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo.

Per quanto riguarda, poi, la proposta di emendamento aggiuntivo or ora illustrata dall'onorevole Mancini, dichiaro che il limite massimo complessivo di 90 mila ettari da lui sostenuto nell'emendamento stesso costituisce una meta alla quale cercheremo di arrivare, ma che non è possibile includere tale disposizione in un disegno di legge come quello in esame.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo su questi emendamenti?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Siamo di fronte ad un vasto comprensorio in cui i terreni già trasformati sono scarsissimi e sono proprio quantità infinitesimali quelli che appartengono alla grande proprietà. I terreni trasformati sono di piccole e medie proprietà, soprattutto di piccole proprietà coltivatrici che hanno fondato la loro economia sulla vite e sull'albero fruttifero. Quindi, avendo una larga messe da fare, è inutile dirigerci ai terreni già trasformati o ai terreni intrasformabili. Con quella formula noi abbiamo escluso tali terreni.

Avendo larghe superfici disponibili da scegliere, è preferibile esercitare un'opera che sia in pari tempo sociale ed economica. Sociale in quanto procediamo ad una redistribuzione della proprietà, economica in quanto otteniamo nuova produzione da terreni che prima erano incolti o di scarsa produzione. Noi non vogliamo dissociare i due problemi, perché il problema sociale è unito con quello economico, e col limitarci soltanto e semplicemente ad un problema di distribuzione non faremmo altro che mantenere immutata la situazione, sia dei contadini assegnatari che quella generale.

Praticamente, quindi, modificando la legge e accettando questo emendamento, noi non avremmo che un solo risultato: quello di non ottenere maggiori superfici disponibili e di procrastinare la legge. Quindi dobbiamo nettamente respingere l'emendamento.

Del resto, si è dichiarato che è in corso di legge quella riforma fondiaria generale che si applicherà eventualmente anche alla Sila per quei terreni che ricadessero nella legge di riforma generale e che non fossero stati già espropriati ai sensi di questa legge.

Quindi, la inopportunità di questo emendamento mi sembra evidente; prego perciò la Camera di respingerlo, perché non ci fa-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

rebbe che perdere tempo senza alcun utile risultato a favore della riforma che vogliamo adottare.

PRESIDENTE. L'onorevole Casalnuovo ha fatto sapere di ritirare i suoi emendamenti il cui primo firmatario è l'onorevole Capua:

« Dopo il secondo comma, inserire il seguente:—

« Sono esclusi i terreni classificati in catasto come boschi ed incolti produttivi ».

« Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« La quota di proprietà non soggetta ad espropriazione è aumentata del 10 per cento per ciascun figlio del proprietario oltre il primo ».

CASALINUOVO. Chiedo di spiegare i motivi del ritiro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASALINUOVO. L'onorevole ministro Segni dichiarava poc'anzi che, essendo uno degli emendamenti proposti dalle sinistre del tutto inutile, secondo il suo modo di vedere, non sarebbe stato assolutamente il caso di perdere tempo su di esso.

Io ritengo, da parte mia, di dover rinunciare agli emendamenti proposti, per lo stesso motivo, sostanzialmente: di non perdere tempo e di non far perdere tempo alla Camera.

Però, il « non perdere tempo » va inteso — da parte mia — in maniera dissimile da come mostrava di intenderlo poc'anzi l'onorevole ministro Segni.

Le affermazioni di principio, che vennero tradotte in un ordine del giorno, accolto, in seguito a mia insistenza, ieri, come raccomandazione dall'onorevole ministro, e che vennero tradotti negli emendamenti che abbiamo presentato con il collega Capua, sono state illustrate dettagliatamente tanto dal collega Capua che da me nei nostri interventi in sede di discussione della proposta sospensiva e in sede di discussione generale.

L'affermazione di quei principi resta dunque ferma.

Il « non perdere tempo » — per me — ha altra ragione d'essere. È necessario che io la dichiaro ed è necessario che la mia dichiarazione resti agli atti.

In sostanza, è prevalsa, in sede di discussione generale su questo disegno di legge, una strana teorica che per la prima volta viene annunciata nel Parlamento italiano, teorica che è stata affermata dal ministro Segni a nome del Governo, e alla quale

ha aderito l'onorevole relatore di maggioranza a nome della Commissione: la teorica, cioè, che mentre è in corso la discussione su un disegno di legge, che mentre il Parlamento, in maniera unanime, da tutti i settori, riconosce gli inconvenienti, gli errori, le inesattezze del disegno di legge, gli errori, le inesattezze e gli inconvenienti stessi non si debbano modificare prima della votazione della legge, ma si debbano modificare in un secondo momento, che taluno chiama momento di coordinamento, che tal altro definisce momento di attuazione.

È una strana ed inusitata teorica, di fronte alla quale insistere per la votazione degli emendamenti da chi è animato soltanto dal desiderio di collaborare nella formazione della legge, si risolverebbe — dato il « fine di non ricevere » — in una umiliante perdita di tempo.

Ieri l'onorevole Cappi, presidente del gruppo democristiano, dichiarava a nome del suo gruppo che egli avrebbe votato, come naturalmente tutto il gruppo, contro gli emendamenti di cui ieri si parlava e contro tutti gli altri emendamenti.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Presenti e futuri.

CASALINUOVO. Dichiarava altresì che nelle riforme occorre procedere con « meditato ardimento » e che la « legge per la Sila rappresenta l'inizio ardimentoso di una urgente riforma »; tutt'altro, però, tutt'altro che meditato! « Essa, come quasi tutte le leggi, può essere imperfetta, ma potrà essere corretta in sede di attuazione »: così concludeva l'onorevole presidente del gruppo democristiano.

MAXIA. È giusto.

CASALINUOVO. Noi — dunque — riconosciamo in questo momento l'errore, ma lo correggeremo in sede di attuazione. In sede di attuazione o di coordinamento, onorevole Maxia, potremmo correggere gli errori che fossero eventualmente rilevati dalla prima applicazione della legge; ma quegli errori che oggi riconosciamo e dei quali oggi siamo convinti, avremmo il dovere imprescindibile di correggerli oggi!

Di fronte a questo strano atteggiamento del Governo, della maggioranza e della Commissione, che avvilisce ed annulla la libertà del Parlamento d'Italia (*Vivi commenti al centro*); sì, che avvilisce ed annulla la libertà di opinione del Parlamento d'Italia, io dichiaro di ritirare gli emendamenti proposti. (*Applausi a sinistra, all'estrema sinistra e all'estrema destra — Commenti*).

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

PRESIDENTE. Porrò in votazione l'emendamento Mancini-Miceli al primo comma.

TONENGO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONENGO. Il provvedimento in esame riguarda il Mezzogiorno, e precisamente la Sila; ma, dato che i deputati settentrionali hanno dato la loro adesione ad esso, io, benché piemontese, mi permetto di parlarne.

Qui si parla di suscettibilità di trasformazione. Ma, onorevole Miceli, come si può fare la trasformazione? Non certamente con le terre occupate arbitrariamente! Voi accusate la democrazia cristiana di non attuare la riforma fondiaria; e, intanto, in Commissione, chiedete che, chi ha occupato le terre arbitrariamente, per quattro anni non debba lasciarle.

La democrazia cristiana si accinge alla risoluzione di un problema di una vastità più che nazionale, e noi con le elezioni del 18 aprile ci siamo assunti la responsabilità di fare questa trasformazione. Se non la faremo, non saremo più degli uomini, ma opereremo come quelli di parte sinistra che cercano sempre di pescare nel torbido e sono sempre alla ricerca del pesciolino che abbochi al loro amo! Voterò pertanto a favore del testo della Commissione.

GULLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Condivido pienamente le ragioni economiche e sociali esposte dal collega onorevole Miceli a sostegno dell'opportunità della soppressione delle parole «suscettibili di trasformazione», e aggiungo ad esse un argomento di natura pratica che consiglia anche esso la soppressione, che si chiede con l'emendamento.

È evidente che il partito di maggioranza e il Governo desiderano che l'approvazione di questa legge si ottenga al più presto; ma penso che questo criterio di speditezza bisogna anche garantirlo per l'esecuzione della legge, perché sarebbe strano che noi ci affaticassimo qui ad approvarla in brevissimo tempo, incuranti di congegnarla in modo tale da assicurarne una adeguata applicazione.

Ora qui è prevedibile che lasciando inalterata la formula, ossia lasciando la frase «suscettibili di trasformazione», si darà luogo ad una serie — starei per dire — necessaria di contestazioni, che non so quanto possano conferire alla speditezza dell'esecuzione della legge.

Domando all'onorevole ministro: la decisione dell'ente silano circa l'espropriabilità dei terreni è definitiva, inappellabile, inoppugnabile?

Non è detto in nessuna parte della legge; né è pensabile che il giudizio dell'ente sia inoppugnabile.

È facilmente quindi prevedibile che, allorché l'ente dichiarerà espropriabile un terreno, il proprietario ricorrerà all'autorità giudiziaria, ordinaria o amministrativa, per dimostrare che il terreno espropriato non è suscettibile di trasformazione. E ognuno immagina facilmente quale intralcio si avrà nella esecuzione della legge.

Ma c'è da preoccuparsi anche di quest'altro aspetto della questione: quando l'ente dichiarerà un terreno non espropriabile, avremo una disparità di trattamento veramente odiosa; perché per la dichiarazione di espropriabilità si avrà certamente il ricorso del proprietario; ma contro la dichiarazione di non espropriabilità, chi ricorrerà contro la decisione dell'ente?

Questa è una disposizione, che non solo intralcia l'esecuzione della legge, ma si risolve in un altro favore che noi rendiamo al proprietario, creando, ancora una volta, una situazione di assoluta inferiorità per il contadino. Che la Camera si convinca, almeno, di questo. Se la Camera vuole veramente che il disegno di legge sia celermente approvato, per essere celermente realizzato, deve convenire, anche per assicurare parità di trattamento al proprietario ed al contadino, che l'emendamento Miceli è da approvare.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Gli inconvenienti che l'onorevole Gullo ha denunciato, se esistessero, sarebbero gravi; ma non esistono, perché la forma di espropriazione prevista dall'articolo 5 li esclude tutti. Infatti le espropriazioni sono approvate con decreto avente valore di legge emanato dal Governo, su parere di una Commissione interparlamentare. Quindi, non sussistono i pericoli denunciati. Sono lieto di rassicurare, su questo punto, l'onorevole Gullo e la Camera.

GULLO. Chiedo di replicare brevemente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Mi trovo di fronte in questo momento a una obiezione imprevedibile dell'onorevole ministro. Non è possibile che un giurista come l'onorevole ministro possa affermare che l'articolo 5 tagli la via alla possibilità del ricorso; non è esatto quanto egli

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

ha affermato. L'articolo 5 dice che il Governo, in base alla legge e sentito il parere di una Commissione parlamentare, può emettere determinati decreti. Ma chi vieta al proprietario di sostenere, attraverso un ricorso, che la base di fatto, per cui l'espropriazione è possibile, non esiste? Come si fa a dire questo? Non è pensabile che non ci sia possibilità di ricorso, non so se alla magistratura ordinaria o a quella amministrativa, contro il decreto o contro il piano che lo precede, il quale si fonda su basi di fatto, che non rispondano a quelle richieste dalla legge.

La Camera sappia che, quando la legge entrerà in applicazione, avremo una serie di ricorsi, per cui essa, anche per questo fatto, non verrà mai applicata. Diciamolo chiaramente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta soppressiva, formulata dagli onorevoli Miceli, Mancini ed altri, delle parole: « suscettibili di trasformazione », contenute nel primo comma dell'articolo 2.

*(Non è approvata).*

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 nel testo dalla Commissione:

« Ai fini della presente legge, sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprietà privata suscettibili di trasformazione, i quali, computate anche le proprietà situate fuori del territorio indicato nell'articolo 1, appartengono, a qualsiasi titolo, in comunione o pro-indiviso, a singole persone o società che, al 15 novembre 1949, avevano più di trecento ettari ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2:

« Le norme del comma precedente si applicano anche ai beni in enfiteusi.

« Sono esclusi dal computo i terreni trasferiti a causa di morte a favore dei discendenti in linea retta dal 15 novembre 1949, fino all'entrata in vigore della presente legge.

« I terreni suscettibili di trasformazione appartenenti a società possono essere totalmente espropriati ».

*(Sono approvati).*

Pongo ora in votazione il comma aggiuntivo (non accettato dalla Commissione né dal Governo) degli onorevoli Miceli, Mancini ed altri:

« In ogni caso la superficie complessiva da espropriare, a norma del presente articolo, non sarà inferiore ad ettari novantamila ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione i commi quinto e sesto del testo della Commissione:

« Resta impregiudicato il diritto dell'Opera di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

« L'opera può essere autorizzata dal ministro dell'agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali è divenuta comunque proprietaria, con terreni ritenuti più idonei alla formazione della proprietà contadina ».

*(Sono approvati).*

Passiamo all'articolo 2-bis proposto dagli onorevoli Miceli ed altri.

ALICATA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Onorevoli colleghi, nonostante la sorte che hanno avuto finora gli emendamenti da noi presentati, sentiamo il preciso dovere di richiamare ancora l'attenzione della Camera su questo nostro emendamento e di sottolineare la gravità del voto che l'Assemblea in questo momento va a dare. È per sottolineare questa gravità che noi abbiamo chiesto l'appello nominale, e non con il proposito di « far perdere tempo a nessuno ».

Nella discussione generale questo problema è stato già affrontato, ma le dichiarazioni fatte dal relatore di maggioranza, dall'onorevole ministro e dal presidente del gruppo democristiano, onorevole Cappi, sul proposito di respingere in blocco tutti gli emendamenti, non possono ora, secondo noi, costituire un ostacolo a sottoporre alla vostra attenzione gli argomenti che ci hanno indotto a presentare questo emendamento.

Onorevoli colleghi, sulle terre soggette al procedimento di espropriazione e di redistribuzione, sono attualmente insediate alcune decine di migliaia di famiglie contadine. Circa 15 mila sono famiglie di soci delle cooperative contadine, che hanno avuto assegnate queste terre in seguito a regolari decreti emessi in base alla legge Gullo-Segni, o in base all'accordo Colombo o agli altri accordi parziali stipulati a conclusione delle lotte combattute; inoltre abbiamo le famiglie di contadini diretti coltivatori, terragristi, mezzadri, coloni, ecc..

La legge come è congegnata, secondo quanto noi abbiamo già fatto rilevare, non è in grado di assicurare la terra a tutti i contadini che più ne hanno bisogno, soprat-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

tutto dopo che voi avete respinto l'emendamento aggiuntivo che proponeva di fissare un limite minimo di espropriazione dei terreni. Noi già sappiamo, dai calcoli che sono stati fatti, che soltanto 7 mila famiglie contadine o, nella migliore delle ipotesi, 12 mila famiglie, compresa la zona della Sila, avranno la possibilità di accedere alla terra. Questi calcoli ci fanno comprendere che indubbiamente una parte di coloro che attualmente sono assegnatari di terre, sia tramite le cooperative, sia con contratti diretti con i proprietari, dovrà essere « discriminata », cioè cacciata dalle terre. Ma a questo bisogna aggiungere il fatto più grave e cioè che i piani di appoderamento previsti dall'Opera, sui quali noi qui ci siamo intrattenuti a lungo, prevedono l'immediato allontanamento di questa gente non appena la legge entrerà in esecuzione...

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. Vi è al riguardo l'articolo 6!

ALICATA. Onorevole Pugliese, mi dispiace che io sia costretto a dire cosa forse contraria alla prassi parlamentare, ma dato che ella afferma che vi è l'articolo 6, devo ricordarle che tre giorni fa ella condivideva a Catanzaro le mie stesse preoccupazioni! Ella oggi non può venire a sostenere il contrario di quello che insieme al dirigente del partito della democrazia cristiana di Catanzaro ha sostenuto in mia presenza appena martedì scorso!

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. Chiederò di parlare per fatto personale.

ALICATA. Onorevole Pugliese, io ho ricordato ciò non per amore di polemica, ma per richiamare la vostra attenzione sulle gravi responsabilità che voi verreste ad assumervi se non voterete questo nostro emendamento. Ella infatti sa, meglio di tutti gli altri, ciò che accadrebbe nella zona, appena fossero eseguiti i piani dell'Opera per la Sila.

Onorevoli colleghi della maggioranza, uno dei vostri, una persona che io ho già citato in occasione dell'intervento che ho qui fatto nella discussione generale, il sacerdote don Francesco Caporale, uno dei dirigenti della democrazia cristiana di Catanzaro, ha detto, a proposito di questo aspetto della legge: « Noi mettiamo una mina nel crotonese ». Lo ha scritto in articoli che sono stati pubblicati sulla stampa locale ed anche sulla stampa non calabrese. Questa preoccupazione è stata ribadita in tutte le prese di posizione pubblica delle organizzazioni politiche e sindacali delle province di Catanzaro e di Cosenza, dalle organizzazioni cattoliche e dalle nostre. Tutte

queste organizzazioni si sono espresse nel senso che era necessario che la legge fissasse in modo esplicito l'inquadramento nel nuovo ordinamento dei vecchi concessionari di terre. Si sono espresse in questo senso non soltanto le organizzazioni sindacali cooperative di sinistra, ma anche le vostre organizzazioni, l'Unione dei liberi sindacati, l'Unione cristiana delle cooperative, le A. C. L. I., il vostro partito; e mi meraviglio che qui — lo debbo dire — i deputati democristiani di Catanzaro non si alzino in piedi a smentirmi, se essi possono farlo.

La questione è questa: che se questa legge deve portare, come voi dite, la pace, la tranquillità, l'ordine nelle campagne tormentate del marchesato di Crotona, questo articolo, o un articolo che esprima lo stesso concetto e che insieme possiamo rielaborare, deve essere messo nella legge; altrimenti (ed è per questo che ho voluto sottolineare la gravità del voto che noi andiamo a dare) questa legge può provocare nel marchesato di Crotona delle situazioni molto drammatiche.

MARENGHI. Sarete voi a provarle!

ALICATA. È inutile dire che saremo noi, perché le stesse preoccupazioni le hanno avute gli stessi vostri amici della zona, le ha avute anche qualcuno di voi che in questo momento siede in questa Camera e che deve sentire il dovere di dire: « Sì, queste preoccupazioni le abbiamo avute, le abbiamo ancora, ma siccome abbiamo avuto disposizione di non modificare nemmeno una parola della legge, dobbiamo mettere nel cassetto queste preoccupazioni ».

È bene che prima che si passi al voto sull'articolo si rifletta ancora se la legge non possa essere modificata per lo meno per questo articolo e che ci si renda conto che cosa potrà accadere quando, fra due o tre mesi, i dirigenti dell'ente Sila andranno a cacciare i contadini dalle terre che essi si sono conquistate.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non lo possono fare.

ALICATA. Onorevoli colleghi della maggioranza, io comprendo che molti di voi forse non sanno raffigurarsi in questo momento dinanzi ai loro occhi che cosa praticamente questo fatto potrà significare, ma io vi prego di ascoltare la voce di chi ora su questo fatto richiama la vostra attenzione obbedendo ad un impulso della propria coscienza. Altrimenti domani potremo dirvi: « La responsabilità è vostra! ».

Perciò io ritengo che voi dobbiate prendere posizione pro o contro questo problema,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

avendo chiara la gravità della decisione che voi state ora per prendere. (*Applausi all'estrema sinistra — Commenti al centro*).

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. Confermo che tre giorni fa, nella sede del partito democristiano di Catanzaro, ci siamo incontrati l'onorevole Alicata, il professor Caporale ed io. A titolo personale — e questo l'onorevole Alicata può confermarlo — abbiamo avuto dei contatti. Io ho riferito all'onorevole Alicata e al professore Caporale che mi sarei fatto eco della preoccupazione non solo loro, ma anche mia, circa quello che nella zona avrebbe potuto accadere se domani i contadini coltivatori diretti, particolarmente del marchesato di Crotona, dovessero venire estromessi dalla terra.

Questa preoccupazione non l'ho dimenticata, tanto è vero che ho dinanzi ai miei occhi il resoconto stenografico della seduta di ieri, nella quale ebbi testualmente a dire: « Resta in pieno ancora una osservazione dell'opposizione che, vi confesso, ha tenuto per più tempo preoccupato e perplesso chi vi parla, alla prima lettura dei programmi dell'ente ».

Ed ho aggiunto: « Non vi è dubbio, onorevole Mancini, che, se ci proponessimo sistematicamente di estromettere dalla terra questa massa di lavoratori, non solo falliremmo al nostro programma, ma suscite-remmo davvero la guerra civile in quelle zone: ne siamo ben convinti ». Questo ho dichiarato proprio ieri all'onorevole Alicata. (*Commenti all'estrema sinistra*).

E ho detto ancora: « Si tratta di vedere come comportarsi con queste terre assegnate: per quelle comprese nella superficie da espropriare che cadranno nella competenza dell'Opera è evidente che solo e soltanto nella misura in cui ai soci delle cooperative si darà organica sistemazione sulla terra verrà meno anche l'obbligo della concessione precaria. Per quelli, invece, ricadenti nelle superfici non soggette ad espropriazione è consigliabile conservare la concessione, sino a quando, con la bonifica, non si renderà più opportuna, nell'interesse degli stessi operatori, la revisione di tali concessioni ».

Ho precisato poi la portata dell'articolo 6 di questa legge che non dà diritto alla disdetta anche per i territori da espropriare per i coltivatori diretti. Ciò ora confermo e non ho altro da aggiungere. (*Applausi al centro — Commenti all'estrema sinistra*).

FODERARO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FODERARO. Credo di non aver assunto in questa discussione sulla legge della Sila un atteggiamento remissivo, come vorrebbe far credere l'onorevole Alicata. Premisi però all'inizio del mio intervento che, anche se questo disegno di legge fosse rimasto integro, fosse passato così com'è, io avrei votato ugualmente a favore. E tengo a dichiarare, nel modo più esplicito che ciò intendo fare non per disciplina di partito (ché, se avessi visto intaccati gli interessi della mia regione, avrei anche votato contro), ma esclusivamente perché da calabrese ritengo che questa legge segni effettivamente una nuova tappa nell'ascesa economica e sociale della Calabria.

Le preoccupazioni dell'onorevole Alicata sono state anche le mie, quando ho detto che se si fossero dovuti allontanare dalle terre i contadini che attualmente le occupano, si sarebbe certamente determinato uno stato di agitazione e di perturbamento che avrebbe nociuto, più che giovare, a quella pacificazione sociale che l'attuale legge intende conseguire in Calabria.

Però, a me pare che tra le molte pecche che si possono riscontrare in questa legge, questa dal punto di vista formale è la meglio superabile, anche senza ricorrere all'emendamento drastico proposto, col quale si vorrebbe fare obbligo all'Opera di non allontanare, dalla terra che attualmente detengono, quei contadini lavoratori che già vi sono immessi.

A me pare che anche senza questo articolo aggiuntivo al disegno di legge, articolo che porterebbe a quel deprecato ritardo di cui abbiamo parlato (su questo dovremmo essere tutti d'accordo), il ministro potrebbe dare assicurazione piena che l'ente, il quale svolge la sua attività sotto il suo controllo, assuma l'impegno di non allontanare, se non in casi eccezionali, quei contadini che già detengono la terra. Dato, insomma, che non vi è nella legge una disposizione in senso contrario a quello che è il vostro emendamento, e dato che il ministro può, nei suoi poteri di controllo sull'opera di colonizzazione, impartire disposizioni nel senso dell'emendamento, non vi è necessità di ricorrere ad un articolo aggiuntivo, ad una disposizione nuova del disegno di legge, quando basta la stessa autorità del ministro che, sia pure con atto interno, assicuri quello che a me pare sia il desiderio unanime di tutti i settori della Camera.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

Ecco perché io, chiamato in causa come deputato calabrese, prego l'onorevole ministro, facendomi interprete di questi sentimenti che sono sentimenti di tutti, di assicurare che l'Opera per la Sila, salvo casi eccezionali, mantenga quei contadini che fino ad oggi hanno ben meritato, i quali quindi potrebbero essere tranquilli che non saranno allontanati da quelle terre che attualmente detengono. (*Applausi al centro*).

ALICATA. In sede di Commissione di agricoltura, a proposito della proroga dei contratti agrari, è stato presentato un emendamento che praticamente significa l'abolizione dell'articolo 6 di questa legge!

MICELI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI, *Relatore di minoranza*. È inutile che si ripetano le condizioni della utilizzazione delle terre nella zona del crotonese. Il massimo della utilizzazione delle terre è fatto da contadini isolati i quali lavorano precariamente in forme di colonie, di affitto e di concessioni a cooperative le quali gestiscono terre prima incolte. Oltre a queste vi sono poche conduzioni dirette da parte dei proprietari.

Se noi non esprimessimo chiaramente nella legge che coloro i quali si trovano insediati sulle terre con contratto precario non possono venire allontanati per l'applicazione di questa legge, correremmo il rischio di modificare in peggio la già difficile situazione attuale.

È vero o no, onorevoli colleghi, che l'occupazione e l'utilizzazione delle terre da parte dei braccianti hanno costituito un passo avanti, ed hanno dato origine alla presentazione di questo stesso disegno di legge? Orbene, noi dobbiamo consolidare, migliorandola ed estendendola, questa situazione, oltre che per tutto il resto, anche per il fatto che ciò ci aiuterebbe ad ottenere un possibile maggiore investimento di mano d'opera disoccupata. Se noi costituiamo dei poderi di 5 ettari ciascuno e li daremo a 7 mila famiglie, credete voi che queste potranno assumere della mano d'opera bracciantile tra le altre 15 mila famiglie di braccianti che resteranno senza terra? Noi per primi ci rifiuteremmo di proporre qualsiasi imponibile di mano d'opera a carico di queste settemila famiglie assegnatarie. Ma come si provvederà allora a coloro che resteranno senza terra? Ci si dice dagli onorevoli Pugliese e Foderaro, che si sono ricreduti nelle ultime 24 ore,...

FODERARO. Io non mi sono mai ricreduto.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Potrei dimostrarvi, ma mi propongo di fare una dichiarazione di voto e non una dimostrazione polemica superflua perché constatata *de visu* da tutta la Camera.

Si dice dunque, dai citati colleghi, che questa nostra aggiunta è inutile perché nel disegno di legge non si prevede esplicitamente niente in contrario. Convengo che non si specifica nulla in proposito, ma la necessità del nostro emendamento esiste ugualmente. Per dimostrarvelo devo rifarmi alle fonti della legge e alle dichiarazioni che ne hanno determinato la presentazione. Il 20 ottobre 1949 l'ente della Sila presentava una dichiarazione in cui fra l'altro era detto che « la situazione determinatasi in seguito alla guerra, alla occupazione dei terreni e alla diffusione della attività delle cooperative deve considerarsi certamente come una situazione patologica ». Nell'ultima relazione dello stesso ente è poi detto: « Il movimento delle cooperative si è sviluppato intensamente negli anni del dopoguerra e attraverso la legge di assegnazione delle terre incolte e in seguito ad accordi ha in qualche modo fronteggiato la situazione, ma solo (aggiunge sempre la stessa relazione) in via precaria e, in certo senso, peggiorandola di anno in anno. Infatti le occupazioni e le assegnazioni hanno turbato la vita delle aziende in qualche modo organizzate ed hanno dato soddisfazioni parziali ai bisogni della popolazione ».

Orbene, coloro che hanno scritto tutto questo saranno le persone che dovranno giudicare se i contadini ed i soci delle cooperative dovranno rimanere o dovranno essere estromessi dalle terre. E siccome il disegno di legge non esclude la estromissione dalle terre espropriate dei contadini che prima le coltivavano, e, d'altra parte, coloro che dovranno applicare il provvedimento sono vincolati a questa e non ad altre leggi e siccome, ancora, noi sappiamo che i loro giudizi preliminari sul movimento cooperativo e sulla utilizzazione individuale da parte dei contadini sono quelli riferiti, sentiamo il bisogno di cautelarci attraverso il nostro emendamento aggiuntivo.

Vi è poi da aggiungere che il pericolo non è soltanto nelle dichiarazioni di coloro che devono applicare la legge. Ricordiamo che lo stesso onorevole Pugliese — il quale afferma oggi di condividere in proposito la nostra preoccupazione — pochi giorni fa, in sede di Commissione, propose un emendamento ad un articolo della legge di proroga dei contratti agrari, in senso esattamente contrario a que-



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

sta sua tardiva preoccupazione. In tale emendamento, infatti, si proponeva di negare la proroga (o per lo meno di demandare tale diniego alla competenza dell'ente) ai coltivatori diretti singoli od associati che tenevano, con contratti individuali o con concessioni collettive, le terre espropriabili da parte dell'Opera. Ed è inutile che l'onorevole Pugliese cerchi ora di liberarsi la coscienza attraverso generiche e poco impegnative affermazioni inserite nella sua relazione. Se queste intenzioni rispondono veramente al pensiero dell'onorevole Pugliese, perché egli ha di recente presentato un emendamento che tende a negare perfino la proroga ai contadini della zona? Se noi neghiamo la proroga vuol dire che i contadini saranno estromessi alla fine di questa annata, cioè prima di poter usufruire di quella sistemazione migliore e definitiva che l'onorevole Pugliese fa balenare come contentino nella sua relazione ponendola a condizione dello sfratto.

Se a questo proposito ricordiamo l'articolo 29 della legge generale fondiaria proposta di recente dall'onorevole Segni al Senato (è vero che non fa parte di questa legge, ma occorre tenerlo presente perché il provvedimento in esame sarà soggetto al coordinamento con le leggi di riforma fondiaria), dovremo concludere che non soltanto si nega la proroga ai diretti coltivatori singoli o associati, ma s'intendono risolti di diritto i contratti nel caso che questi coltivatori si trovino nelle zone di riforma. Le nostre preoccupazioni sono perciò pienamente giustificate; e diventano certezza che i contadini saranno estromessi dalle terre, ove questo disegno di legge non vi provveda.

E allora noi domandiamo all'onorevole Pugliese, perché fino a tre giorni fa ha confermato a Catanzaro di avere queste preoccupazioni, comuni ai suoi amici democristiani del posto, pur avendo a quell'epoca già scritto la sua vaga assicurazione nella relazione? Riteneva in conseguenza sino a tre giorni fa l'onorevole Pugliese che questa sua assicurazione non fosse stata sufficiente a dissipare queste sue preoccupazioni e non fosse stata sufficiente a dissipare la preoccupazione dei dirigenti della democrazia cristiana, delle A. C. L. I. e dei liberi sindacati della provincia di Catanzaro. Noi domandiamo all'onorevole Pugliese: è intervenuto qualche fatto nuovo che lo abbia indotto a modificare questo suo atteggiamento di preoccupazione o non può ci tarci nulla di più rassicurante di quanto

ebbe a scrivere il 7 aprile? L'onorevole Pugliese nulla ci risponde per giustificare il suo rinato ottimismo. Noi chiediamo all'Assemblea di pronunciarsi in modo esplicito su questa questione che è di estrema gravità e chiediamo perciò la votazione per appello nominale del nostro emendamento. (*Applausi all'estrema sinistra*).

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A sentire certe opposizioni, sembrerebbe quasi che questa legge fosse fatta non per dare la terra ai contadini, ma per darla ai grossi proprietari! (*Commenti all'estrema sinistra*). E che si volesse che su questi terreni vi fossero dei non contadini che potessero non essere meritevoli della terra. Altrimenti, non capirei tutto questo fervore di opposizione!

Devo dir questo: che anche qui, forse, è una imperfetta conoscenza della legge che ha fatto sorgere certe preoccupazioni, perché le cooperative, che hanno avuto delle regolari concessioni in precedenza, non possono essere allontanate — come ha detto l'onorevole Miceli — perché vi è l'articolo 6 che le tutela. Questo è stato già detto anche al Senato.

Ma da quello a passare all'articolo 2-bis, cioè a fare assegnazioni permanenti di terreno a coloro che l'hanno avuto a titolo precario, io sono assolutamente contrario. E Abbiamo già illustrato nella discussione generale questi motivi. Noi ritorneremo a fare una polverizzazione e una quotizzazione peggiore di tutte quelle che sono state fatte in precedenza, perché sappiamo che purtroppo le quote sono troppo piccole e non sempre sono state assegnate in modo molto ordinato o a contadini assolutamente bisognosi di terra.

Quindi, mentre il pericolo denunciato, di creare cioè un inferno nel crotonese, è un pericolo che non esiste, perché l'Opera non si propone cose che non può fare, devo dire che fare una distribuzione di terra in base al concetto dell'articolo 2-bis, è una proposta che non può essere accettata dal Governo, soprattutto perché lo scopo della legge è quello di dare la terra ai contadini e non quello di darla ad altri! (*Applausi al centro*).

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mancini, Amendola Pietro, Berti Giuseppe fu Angelo, Grifone, Ravera Camilla, Gallo Elisabetta, Sampietro Giovanni, Matteotti Carlo, Gullo,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

Negri, Cotani, Messinetti, De Martino Francesco, Fora, Ghislandi, Bellucci, Laconi, Bruno, Angelucci Mario, Di Vittorio, Giolitti e Montelatici hanno chiesto la votazione per appello nominale sull'articolo aggiuntivo 2-bis proposto dall'onorevole Miceli e da altri:

« L'assegnazione delle terre direttamente coltivate dai contadini soci di cooperative legalmente costituite alla data del 30 ottobre 1949, e delle terre coltivate dai contadini in forza di contratti individuali di qualsiasi tipo, ha luogo in favore degli attuali coltivatori, che si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 2 ».

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Colombo.  
Si faccia la chiama.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

SULLO, *Segretario*, fa la chiama.

*Rispondono sì:*

Alicata — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Assennato — Audisio.

Baglioni — Baldassari — Barbieri — Bellardi — Belloni — Bellucci — Bergamonti — Bernardi — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Bianco — Bigiandi — Bonfantini — Bottai — Bottonelli — Bruno — Buzzelli.

Cacciatore — Capacchione — Capalozza — Cavallari — Cerreti — Cessi — Chini Coccoli Irene — Clocchiatti — Corbi — Corona Achille — Costa — Cotani — Cremaschi Olindo — Cucchi — Cuttitta.

Dami — D'Amico — D'Amore — De Martino Francesco — Di Donato — Donati — Dugoni.

Floresani Della Porta Gisella — Fora.

Gallo Elisabetta — Ghislandi — Giavi — Giolitti — Grammatico — Grifone — Gullo. Imperiale — Iotti Leonilde.

Laconi — La Marca — La Rocca — Latore — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Longo — Lopardi — Lozza.

Maglietta — Magnani — Malagugini — Mancini — Maniera — Marabini — Marchesi — Martini Fanoli Gina — Marzi Domenico — Mazzali — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Mondolfo — Montelatici — Morano.

Nasi — Natali Ada — Natoli Aldo — Negri — Nenni Pietro — Noce Longo Teresa — Novella.

Olivero — Ortona.

Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Paolucci — Pelosi — Perrotti — Pesenti Antonio — Pieraccini — Pino — Pirazzi Maffioli — Polano — Puccetti.

Ravera Camilla — Reali — Ricci Giuseppe — Rossi Maria Maddalena — Roveda.

Saccetti — Sampietro Giovanni — Sansone — Scappini — Scotti Francesco — Semeraro Santo — Silipo — Smith — Stuardi.

Togliatti — Torretta.

Venegoni.

Walter.

*Rispondono no:*

Adonnino — Ambrosini — Andreotti — Arcangeli — Avanzini.

Bagnera — Balduzzi — Baresi — Bartole — Benvenuti — Bersani — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Bima — Bontade Margherita — Bovetti — Bucciarelli Ducci — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calosso Umberto — Camangi — Camposarcunò — Capi — Cappugi — Cara — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Caserta — Casoni — Cassiani — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Ceconi — Cerauolo — Chatrian — Chiarini — Cimenti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Cremaschi Carlo.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — De Caro Gerardo — De Caro Raffaele — De' Cocci — De Gasperi — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Michele — De Palma — Diecidue — Di Leo — Dominedò — Donatini.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Fanelli — Fanfani — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Firrao Giuseppe — Foderaro — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Galati — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Geuna — Giammarco — Giordani — Girolami — Giuntoli Grazia — Gorini — Gottelli Angela — Guariento — Guerrieri Filippo — Gui.

Helfer.

Improta.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

La Malfa — Larussa — Latanza — Laz-  
zati — Lecciso — Lettieri — Liguori — Lizier  
— Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lom-  
bardi Colini Pia — Longhena — Longoni —  
Lucifredi.

Malvestiti — Manuel-Gismondi — Maraz-  
zina — Marconi — Marengi — Marotta —  
Martinelli — Martino Edoardo — Martino  
Gaetano — Marzarotto — Mastino Gesumino  
— Mastino del Rio — Mattarella — Mattei —  
Maxia — Melloni Mario — Menotti — Moli-  
naroli — Momoli — Monticelli — Montini —  
Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Giro-  
lamo Lino — Murgia.

Negrari — Nicotra Maria — Notarianni —  
Numeroso.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Palaz-  
zolo — Pallenzona — Parente — Pecoraro —  
Perlingieri — Perrone Capano — Petrilli —  
Petrone — Petrucci — Pierantozzi — Pietro-  
santi — Pignatelli — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Repossi — Resci-  
gno — Riccio Stefano — Riva — Rocco —  
Roselli — Rossi Paolo — Russo Carlo.

Sailis — Salizzoni — Sammartino — Sam-  
pietro Umberto — Saragat — Scaglia — Scal-  
faro — Scelba — Schiratti — Sedati — Segni  
— Semeraro Gabriele — Simonini — Sodano  
— Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres  
— Stella — Sullo.

Tambroni — Taviani — Terranova Cor-  
rado — Tesauro — Titomanlio Vittoria —  
Togni — Tomba — Tommasi — Tonengo —  
Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Tu-  
disco — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vetro-  
ne — Viale — Vicentini Rodolfo — Vioia —  
Visentin Angelo — Vocino — Volgger —  
Volpe.

Zaccagnini Benigno.

*Sono in congedo:*

Biasutti — Bosco Lucarelli.  
Carpano Maglioli — Ceccherini — Chieffi  
— Chiostergi.  
Farinet.  
Giacchero — Guerrieri Emanuele.  
Lupis.  
Migliori — Monterisi — Mussini.  
Pertusio.  
Reggio d'Acì.  
Saggin.  
Tosi — Treves — Truzzi.  
Veronesi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-  
zione e invito gli onorevoli segretari a proce-  
dere al computo dei voti.

*(Gli onorevoli segretari procedono al compu-  
to dei voti).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	346
Maggioranza . . . . .	174
Hanno risposto sì . . . . .	121
Hanno risposto no . . . . .	225

*(La Camera non approva).*

**Si riprende la discussione del disegno di legge  
sulla colonizzazione della Sila.**

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3.  
Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« I piani particolareggiati di espropria-  
zione, con l'indicazione delle relative inden-  
nità, sono, entro sei mesi dall'entrata in  
vigore della presente legge, compilati dal-  
l'Opera, che, compatibilmente con le sue esi-  
genze, considera a preferenza i terreni fa-  
centi parte di proprietà superiori ai mille  
ettari ».

PRESIDENTE. L'onorevole Bruno ha  
facoltà di svolgere il seguente emendamento  
firmato anche dagli onorevoli Miceli, Mancini,  
Bianco, Messinetti, Grifone, Gullo, Alicata,  
Marabini, Grammatico, Negri, Geraci e Sam-  
pietro Giovanni:

*« Sostituirlo col seguente:*

« Gli elenchi delle terre da assegnare sono  
predisposti dall'Opera entro un mese dall'en-  
trata in vigore della presente legge. Essi sa-  
ranno depositati, a cura dell'Opera, per la  
parte relativa a ciascun comune nel quale  
sono situate le terre da assegnare, nell'albo  
comunale per il termine di quindici giorni, e  
saranno pubblicati per estratto nel foglio de-  
gli annunci legali della provincia.

« Nello stesso termine chiunque ne abbia  
interesse potrà in sede di reclamo denunciare  
all'Opera gli eventuali errori od omissioni ».

BRUNO. Anche questo emendamento si  
preoccupa di creare le condizioni idonee af-  
finchè ai contadini vada una grande quan-  
tità di terra in modo che la maggior parte  
dei contadini della nostra Calabria trovi una  
salda occupazione. È questa, in fondo, la  
preoccupazione che muoveva tutti i nostri  
emendamenti respinti dalla maggioranza.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

Ed è probabile che queste nostre prese di posizioni siano inutili come le precedenti — come ha detto l'onorevole Casalnuovo — ma noi da questa tribuna non parliamo alla maggioranza perchè il nostro linguaggio, a quanto pare, non è inteso da essa, ma ai contadini calabresi, che con questa legge si vorrebbero dividere e che da essa non vedranno risolto il secolare problema della distribuzione della terra.

L'articolo sostitutivo da noi proposto, si propone di fare intervenire soprattutto la collettività nella compilazione degli elenchi delle terre da espropriare. L'articolo 3 del progetto governativo prevede la compilazione degli elenchi delle terre da espropriare ma omette di dare ai contadini, i quali hanno interesse a far sì che questi elenchi comprendano la più grande quantità possibile di terre, il diritto di intervenire nella compilazione medesima. Mentre l'articolo 4 del progetto governativo dà ai proprietari la possibilità di intervenire per la correzione degli errori a loro danno, l'articolo 3 non dà ai contadini la possibilità di intervenire per far sì che siano colmate le omissioni nella compilazione di detti elenchi.

È vero, onorevoli colleghi della maggioranza, che voi volete varare la legge a qualunque costo, ma è pur vero che voi dovete cercare di fare una legge efficiente.

Già il relatore per la maggioranza ed altri oratori, pure di maggioranza, hanno detto che il parere dell'amministrazione dell'Opera per la compilazione degli elenchi delle terre da espropriare si fonda su dati catastali imperfetti e su una documentazione imperfetta approntata dal commissario.

L'onorevole Pugliese ha affermato che si spera di reperire in seguito una quantità di terre maggiore di quella prevista.

Noi, in fondo, dando un termine più breve di quello previsto dall'articolo 3, miriamo proprio, come ho detto, ad ottenere questo maggiore reperimento ed il secondo comma del nostro emendamento è così redatto: « Nello stesso tempo chiunque ne abbia interesse potrà in sede di reclamo denunciare all'Opera gli eventuali errori od omissioni ».

Chiediamo che i contadini siano chiamati a collaborare nella compilazione di questi elenchi. Questa istanza è fatta nell'interesse della stessa legge perchè la legge sia operante al massimo. Soltanto così voi potrete mantenere la promessa (che non avete voluto inserire nella legge, respingendo l'articolo 2-bis da noi formulato) che farete di tutto perchè tutti i contadini abbiano la terra. Se tutti

i contadini in Calabria non avranno la terra, allora creerete una situazione precaria e di fermento peggiore di quella che tuttora esiste.

Voi date alcuni diritti ai proprietari, ma non usate lo stesso trattamento ai contadini. Ai contadini, che sono — secondo lo spirito della legge — più interessati nella questione degli stessi proprietari, non date gli stessi diritti che concedete ai proprietari consentendo loro, nell'articolo 4, di intervenire per la correzione degli errori. Perciò vi chiediamo di approvare questo emendamento che non vuole ritardare l'applicazione della legge, ma renderne più operante e celere la procedura.

FODERARO. Chiedo di parlare sull'emendamento Bruno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FODERARO. L'emendamento Bruno porta una norma non « nuova », come norma giuridica, e quindi non legislativa ma soltanto regolamentare. Poichè nella legge è previsto che il Governo resta delegato ad emanare il regolamento di esecuzione della presente legge, sarà cura di chi predisporrà il regolamento di tener conto di quanto propone l'onorevole Bruno, con riferimento all'articolo che tratta dell'assegnazione delle terre.

Non mi pare necessario, insomma, risolvere tale questione con un emendamento al disegno di legge, quando il problema può, più opportunamente, essere risolto in sede di regolamento di esecuzione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. In sostanza l'emendamento Bruno varia dal testo del disegno di legge governativo per due motivi: anzitutto perchè stabilisce che i piani particolareggiati debbono essere presentati entro un mese anzichè entro sei mesi; poi perchè dà diritto di denunciare omissioni a chiunque ne abbia interesse.

Per quanto concerne la prima parte, ritengo che restringere nel termine tassativo di un mese la presentazione degli elenchi non sia opportuno. In taluni casi potranno presentarsi difficoltà tali per cui trenta giorni non basteranno, e perciò sono contrario alla riduzione.

Per quanto si riferisce alla seconda parte dell'emendamento, prescindendo dalla osservazione fatta dall'onorevole Foderaro, il quale dice che tratterebbesi di materia da disciplinare con il regolamento, a mio avviso — potrei sbagliarmi — la parola « interessati » non riguarda semplicemente i proprietari soggetti ad espropriazione, ma può riguardare i con-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

tadini, che sono proprio gli interessati, ai quali deve essere assegnata la terra.

Per questi motivi, ritengo di non potere accogliere l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ritengo che l'emendamento Bruno non possa essere accolto. Anzitutto, non è possibile entro un mese predisporre tutti i piani particolareggiati, è un termine assolutamente esiguo, e per questa sostanziale ragione non si può accogliere l'emendamento. Inoltre, per quanto riguarda la possibilità di dare le disdette, io dichiaro che l'opinione prospettata dall'onorevole Foderaro è perfettamente fondata, poiché si tratta di norma di regolamento e non di norma di legge. Infine, la facoltà di reclamo è concessa a chiunque, né è necessario farne cenno, (ma noi per maggiore garanzia, lo faremo nel regolamento) perché essa promana dai principi generali di diritto. Chiunque, infatti, può sporgere reclamo all'autorità amministrativa, come sempre si è fatto. Se dunque la Camera lo ritiene opportuno, noi inseriremo nel regolamento di attuazione della legge anche questa facoltà.

PRESIDENTE. Onorevole Bruno, mantiene l'emendamento?

BRUNO. Se l'onorevole ministro prende impegno di trasfondere lo spirito del mio emendamento nel futuro regolamento, io lo ritiro.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per quanto riguarda il termine, non posso farlo. Per quanto si riferisce alla possibilità di sporgere reclamo contro eventuali errori, ripeto che queste denunce potranno essere sempre fatte.

BRUNO. Prendo allora atto della dichiarazione del ministro e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Alicata, Miceli, Mancini, Bruno, Bianco, Messinetti, Grifone, Gullo, Marabini, Grammatico, Negro, Geraci e Sampietro Giovanni, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 3-bis:

« Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge saranno redatti, a cura di Comitati comunali, gli elenchi dei contadini aventi diritto ad assegnazione.

« Ogni Comitato comunale, presieduto dal sindaco, sarà composto da due rappresentanti

dei braccianti agricoli senza terra, da due rappresentanti dei coloni e mezzadri, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti delle cooperative agricole, designati dalle rispettive organizzazioni esistenti nel comune.

« Negli elenchi è data indicazione, per i contadini che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2-bis, della terra da essi coltivata; e per i contadini che possiedano terre in misura insufficiente all'impiego della manodopera della famiglia, è data indicazione della terra da essi posseduta.

« I comuni provvedono a depositare gli elenchi nell'albo comunale per il termine di quindici giorni. Nello stesso termine chiunque ne abbia interesse potrà in sede di reclamo denunciare al comune gli eventuali errori od omissioni ».

L'onorevole Alicata ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALICATA. Penso che il testo e lo spirito dell'emendamento siano sufficientemente chiari, soprattutto se colleghiamo l'emendamento ad alcuni avvertimenti che abbiamo già dato alla Camera in sede di discussione generale e di alcuni precedenti articoli. Con la legge, quale si avvia ad essere formulata dopo che è stato respinto il nostro emendamento che tendeva a fissare il minimo di ettari da espropriare, andiamo senza dubbio incontro ad una situazione che è presente soprattutto ai colleghi che conoscono la zona ma che è ormai nota a tutti dopo la discussione che abbiamo fatta e dopo i dati che sono stati qui portati. Si ha, cioè il fatto che la terra che sarà espropriata, che sarà in condizioni di essere attribuita ai contadini, è insufficiente ad accontentare tutti i contadini senza terra o con poca terra della zona. Questo come criterio generale.

C'è poi un altro fatto sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi e sul quale credo che saremo d'accordo tutti, anche l'onorevole ministro, vale a dire che indubbiamente ci saranno dei comuni e delle zone dove ci sarà terra in misura maggiore, in modo tale da poter accontentare un maggior numero di contadini, e ci saranno zone e comuni in cui noi saremo in condizioni opposte, in cui cioè ci saranno poche terre a disposizione. Quindi siamo di fronte, sia nel caso generale che in tutti questi casi particolari, al fatto che l'Opera dovrà operare una scelta fra i contadini.

Badate, poi, che dovrà scegliere anche inizialmente, cioè non soltanto col famoso

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

«esame» che è previsto negli articoli successivi e sul quale noi avremo altre osservazioni da fare. Perché questo esame, non essendo evidentemente un esame di aritmetica, un esame di economia agraria, si potrà svolgere soltanto immettendo gruppi di contadini sulla terra, vedendo come essi hanno usato delle terre che hanno avuto in concessione, per eventualmente revocare o confermare la concessione. Quindi ci troviamo di fronte alla necessità da parte dell'Opera di scegliere questi gruppi di contadini che saranno da essa immessi sulla terra. Con quale criterio saranno scelti? Se noi avessimo di fronte un consiglio d'amministrazione dell'Opera, e non quella particolare forma di direzione che è stata chiamata proconsolare o dittatoriale, indubbiamente gli inconvenienti sarebbero minori, inquantoché noi potremmo avere in quel consiglio d'amministrazione i diretti rappresentanti dei contadini stessi, dei vari strati sociali della zona interessati a queste operazioni di esproprio e di redistribuzione. Ma anche in questo caso si impone l'esigenza di avere organi locali i quali non siano di carattere esecutivo (l'emendamento lo spiega chiaramente) ma soltanto di carattere consultivo, che siano degli organi di collaborazione con l'Opera nell'esercizio delle sue funzioni.

A maggior ragione questa esigenza si prospetta quando noi siamo di fronte ad uno strumento di esecuzione della legge quale è quello attualmente previsto. Allora, noi che cosa proponiamo? Proponiamo che gli elenchi dei contadini i quali abbiano diritto all'assegnazione, siano compilati localmente da comitati presieduti dal sindaco del comune e composti dai rappresentanti delle varie categorie contadine del comune e precisamente: da due rappresentanti della categoria dei braccianti agricoli senza terra, da due rappresentanti dei coloni e mezzadri, da due rappresentanti dei coltivatori diretti e da due rappresentanti delle cooperative agricole designati dalle rispettive organizzazioni esistenti nel comune.

Eventualmente, su tale rappresentanza e sui procedimenti che abbiamo indicato possiamo anche addivenire ad una rielaborazione, ove voi ce la proponiate, onorevoli colleghi della maggioranza; ciò che a noi interessa è che, per gli elenchi degli assegnatari, si proceda democraticamente.

Onorevole ministro, ella, non so in occasione di quale emendamento, ha creduto di dover ripetere qui poco fa una notizia che sovente ricorre sulle sue labbra, quella cioè

che nelle cooperative del crotonese ci sarebbero soci che non sono contadini, che sono barbieri, muratori o qualche altra cosa del genere. Orbene, io ho già parlato di questi barbieri o muratori: essi non sono barbieri o muratori, ma sono quei tipici braccianti senza terra che debbono qualche volta esercitare anche altri mestieri per soddisfare ai bisogni della vita. Tuttavia, io voglio in questo momento pormi dal suo punto di vista, onorevole ministro, ed ammettere che siano in queste cooperative delle persone che non sono veri contadini. Ma questo, caso mai, che cosa significa? Significa che la scelta di cui stiamo trattando è oltremodo difficile, perché se pure è potuto avvenire qualche volta qualche cosa di strano o di non rispondente ad assoluti criteri di equità, durante precedenti distribuzioni di terra seguite a lotte alle quali hanno partecipato le intere popolazioni dei comuni, a maggior ragione ciò potrà avvenire quando tale scelta avverrà dall'alto e sarà fatta da un gruppo egregio di persone, sulla cui obiettività e sulla cui onestà noi non potremmo in questo momento elevare sospetti, ma che sono certamente estranei, avulsi dalla concreta situazione delle varie località.

Pertanto, nella compilazione degli elenchi di coloro che ebbono aver diritto alla terra, bisogna che si tenga conto dell'opinione dei rappresentanti degli stessi comuni interessati. Io ritengo che ciò costituisca un criterio democratico e costituisca in pari tempo un criterio tale da garantirci una equità maggiore di quella che si potrebbe conseguire con ogni altro modo di procedere.

Circa, poi, ripeto, la composizione di questa rappresentanza che noi proponiamo, voi potrete anche muoverci delle obiezioni e noi siamo disposti ad esaminarle insieme con voi, ma ciò che importa è che in ogni comune ove debba avvenire tale redistribuzione fondiaria vi sia una rappresentanza di tutti gli strati sociali contadini di questi comuni, non soltanto dei braccianti agricoli senza terra, i quali possano collaborare con l'ente di espropriazione e di riforma nel compiere l'opera di redistribuzione della terra, annullando il maggior numero di ingiustizie ed agendo invece nel modo possibilmente più equo.

FODERARO. Chiedo di parlare sull'emendamento Alicata.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FODERARO. Signor Presidente, da un punto di vista formale e generale anche questo articolo 3-bis non ha ragion d'essere in

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

sede legislativa. Occorre che gli organi legislativi osservino le buone regole di tecnica legislativa, la quale conduce a introdurre nella legge soltanto norme giuridiche « nuove ». Ove non si tratti di norme giuridiche « nuove », le disposizioni potrebbero far parte del regolamento, ma mai della legge.

Nella specie, non si tratta di norma giuridica nuova, in quanto la disposizione proposta — qualunque sia il merito che fra poco esaminerò — è in stretta relazione col primo comma dell'articolo 16, il quale dice: « I terreni trasferiti in proprietà dell'Opera debbono essere assegnati a lavoratori manuali della terra, i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura insufficiente all'impiego della manodopera della famiglia ». Quindi classifica in modo preciso chi può essere assegnatario delle terre da distribuire con la legge sulla Sila.

Con questo articolo 3-bis proposto dall'onorevole Alicata si dice come si formano gli elenchi per i contadini lavoratori della terra. Quindi, in modo assoluto, non si tratta anzitutto di articolo aggiuntivo, ma semmai, di un emendamento al secondo comma dell'articolo 16, il quale dispone: « La qualifica di lavoratore della terra e la capacità professionale sono accertate dagli ispettori agrari provinciali », ecc..

MICELI, *Relatore di minoranza*. Ma non fa cenno ad una valutazione delle condizioni di bisogno dei contadini.

FODERARO. Quindi questo articolo 3-bis potrebbe eventualmente essere interpretato come emendamento al secondo comma dell'articolo 16. Ma neanche questo è sostenibile, poiché l'onorevole Alicata ha poco fa spiegato che questi elenchi servono non per decidere chi devono essere gli assegnatari, ma soltanto per predisporre quegli elenchi definitivi, che saranno poi compilati dall'ispettorato compartimentale agrario.

Ora, che non possa questa inserirsi come norma giuridica « nuova » nel disegno di legge, mi pare evidente. Si potrebbe eventualmente inserire, invece, come norma regolamentare senza emendare la legge. Poiché il secondo comma dell'articolo 16 dispone genericamente che la qualità di lavoratore della terra e la capacità professionale sono accertate dall'ispettorato compartimentale provinciale, ma non dice in base a quali elementi e a quale procedura debba essere compiuto questo accertamento da parte degli ispettorati agrari provinciali, si può benissimo concordare — in sede di regolamento — con l'articolo 16. In quanto in sede regolamentare si potrà ben

dire (e mi parrebbe opportuno), che gli elenchi non saranno predisposti direttamente dagli ispettorati agrari provinciali, ma che essi decideranno definitivamente sulla qualità di lavoratore contadino in base a questi elenchi che democraticamente potranno essere formati in ogni comune da questi comitati comunali, presieduti dal sindaco. Quali, poi, debbono essere i componenti di questo comitato comunale è cosa da vedersi quando verrà predisposto il regolamento.

Quindi, mi pare che il contenuto di questa norma, che evidentemente non è disposizione giuridica « nuova », ma soltanto regolamentare, possa benissimo trovare idonea sede nel regolamento da emanare in base alla facoltà che questa stessa legge dà al Governo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. Non vi è dubbio che le modalità per l'assegnazione delle terre, di cui all'articolo 16 del disegno di legge, debbono essere regolamentate e che i criteri esposti dall'onorevole Alicata siano esatti. Pertanto, io ritengo che quanto esposto dall'onorevole Alicata debba necessariamente essere affidato alla regolamentazione della materia.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Se con l'articolo 3-bis si volesse modificare la legge attuale, giustamente hanno fatto osservare gli onorevoli Foderaro e Pugliese che esso dovrebbe trovar sede nell'articolo 16, che dispone circa l'accertamento della qualifica di lavoratori della terra che debbono possedere gli assegnatari. È infatti ovvio che per eseguire questi accertamenti occorrerà seguire certe modalità che il regolamento farà bene a precisare.

Di conseguenza io non posso accettare l'emendamento, anche se esso è sostanzialmente giusto nel suo contenuto.

PRESIDENTE. Onorevole Alicata, mantiene il suo emendamento?

ALICATA. Lo mantengo.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Secondo me, l'onorevole Foderaro si è assunto il lodevole compito di fare da cuscinetto...

FODERARO. Io sono giurista e ho parlato, credo, da giurista.

MICELI. Esatto, ma la sua scienza giuridica ha un determinato indirizzo ed un fine che a noi sembra sempre più chiaro, ed

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

ella appunto, seguendo questo indirizzo, si è assunto il compito di dimostrare che la massima parte delle nostre osservazioni, che non può non ritenere giuste, va incanalata, non nella legge, ma nel regolamento. Ella, in tal modo evita gli emendamenti e demanda tutto al Governo. Due piccioni con una fava. È sperabile che il buon cuore del Presidente del Consiglio, tenga conto di questa lodevole applicazione della sua scienza giuridica. Noi, sosteniamo e cercheremo di dimostrare che questa non è materia di regolamento.

Prima di tutto non è esatto che questo emendamento vada a modificare il secondo comma dell'articolo 16. Questo infatti detta norme circa la qualifica di lavoratore della terra. Noi discuteremo anche di questa, quando ci arriveremo. Già con il suo emendamento l'onorevole Alicata propose che si fosse compilato un elenco dei contadini i quali, per la loro condizione di possessori di poca terra o per non avere quantità alcuna di terra, avrebbero avuto diritto, in base al precedente articolo, alla assegnazione. Altro è la qualifica di lavoratore della terra, altro è la qualifica di pover'uomo, di nullatenente o di possessore di una minima quantità di terra.

Io, quindi, pur apprezzando la lodevole intenzione dilatoria dell'onorevole Foderaro, ritengo che egli abbia equivocato dicendo che la collocazione del nostro emendamento deve essere nell'articolo 16.

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Miceli, noi ci siamo riferiti all'articolo 16, perché questo, nel primo comma, dice che « i terreni trasferiti in proprietà dell'Opera debbono essere assegnati a lavoratori manuali della terra... ». « Lavoratori manuali della terra », dunque è evidente che si dovrà regolamentare questa norma per poterla attuare.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Rispondo all'osservazione. La qualifica di lavoratore manuale della terra è una qualifica di coltivatore diretto, non di avente diritto all'assegnazione della terra. L'avente diritto è colui che non ha terra o ne ha in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia. Questo è un concetto diverso dal primo. Mentre la prima è qualifica professionale, la seconda è condizione per aver diritto alla terra, una volta ammessa la qualifica professionale. Ma sono due cose assolutamente distinte. Per noi, quindi, l'emendamento trova suo naturale posto come articolo aggiuntivo.

È stato anche osservato che la norma proposta è materia di regolamento. È logico

che, quando si vuole evadere ad una disposizione, si rimanda al regolamento. Anche il numero di giorni in cui gli elenchi dovevano essere esposti al comune era materia di regolamento, eppure si è inserita nella legge; anche la circostanza che doveva essere l'ispettore agrario a decidere sulla qualifica dei contadini doveva essere materia di regolamento, ed è stata inclusa nella legge. Come vedete questo disegno di legge non ci aiuta certamente a distinguere tra argomenti in esso contenuti che sono materia di regolamento e quelli che non lo sono. Anzi se ci dovessimo basare sul disegno di legge così com'è compilato, potremmo proporre di inserirvi diverse altre norme che noi riteniamo più attinenti al regolamento e che perciò non proponiamo.

Ma codesta è una questione di principio essenziale, che non può essere demandata al regolamento. Giustamente il collega Alicata ha detto che si tratta di distribuire poca terra fra molti contadini. Quali possono essere le organizzazioni più adatte ad effettuare con minori errori possibili o almeno a proporre questa difficile distribuzione?

Sono le organizzazioni degli interessati, i quali hanno tutti l'interesse diretto a verificare quali contadini debbano andare sulla terra!

Riflettete su questo: quando vi diciamo che si vogliono mettere i contadini gli uni contro gli altri, questo risponde ad una verità naturale perché quando voi date a 7 mila contadini nullatenenti la terra e a 15 mila no, è naturale che questi 15 mila contadini guarderanno agli altri come a privilegiati, anche se non lo sono, e saranno portati ad iniziare una lotta contro di essi! Qual'è il mezzo per attenuare o per evitare questa lotta? Che questi 7 mila privilegiati (o che appaiono tali agli occhi dei 15 mila) provengono da una designazione di tutti, anche di quei 15 mila che rimarranno senza terra.

Voi che ci accusate, o chiaramente insinuate che noi vogliamo provocare queste controversie fra i contadini che rimarranno senza terra o quelli che la avranno, o che vogliamo insinuarci in questi eventuali contrasti, dovrete tener conto che questo nostro emendamento tende ad evitare, ad attenuare questa lotta. Perché, in un paese, quando i 50 contadini che avranno la terra saranno stati, designati dai 200 contadini del luogo, ci saranno meno controversie che quando questa designazione avverrà da parte dell'ispettore agrario o del presidente dell'ente della Sila. Per questi motivi, il nostro articolo 3-bis



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

sostiene una questione di principio essenziale che deve trovar posto in un articolo a parte e non nell'articolo 16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-bis, di cui è già stata data lettura, proposto dall'onorevole Alicata.

*(Non è approvato).*

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge:

« I piani predetti sono depositati per la durata di venticinque giorni, a cura dell'Opera, nell'ufficio di ciascun comune, per la parte relativa ai beni da espropriare nel territorio comunale, e sono pubblicati in estratto nel foglio degli annunci legali della provincia.

Nello stesso termine gli interessati possono richiedere all'Opera la rettifica di eventuali errori materiali ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bruno, Mancini, Miceli, Bianco, Messinetti, Grifone, Gullo, Alicata, Marabini, Grammatico, Negri, Geraci e Sampietro Giovanni hanno presentato il seguente emendamento:

*« Sostituirlo col seguente:*

« Entro i quattro mesi successivi, il piano delle assegnazioni, redatto dall'Opera, è a cura di questa depositato nei modi stabiliti dai precedenti articoli 3 e 3-bis.

« Nello stesso termine chiunque ne abbia interesse potrà in sede di reclamo denunciare all'Opera gli eventuali errori ed omissioni ».

Questo emendamento, che si ricollega ai precedenti, cade perchè assorbito dalla votazione precedente.

Pongo in votazione l'articolo 4.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il Governo, per delegazione concessa con la presente legge, e secondo i principi e i criteri direttivi definiti dalla legge medesima, sentito il parere di una commissione composta di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere, provvede, entro il 31 dicembre 1951, con decreti aventi valore di legge ordinaria:

a) all'approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione;

b) alle occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione;

c) ai trasferimenti dei terreni indicati nell'articolo 3 in favore dell'Opera ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge:

« I contratti di locazione dei terreni espropriati, esclusi quelli stipulati con coltivatori diretti, sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata agraria in corso, purché l'Opera ne dia la disdetta al conduttore almeno tre mesi prima della scadenza.

Se la disdetta non è data entro tale termine essa ha effetto con la scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva.

Nessun indennizzo è dovuto al locatario per effetto di tale risoluzione, salvo il rimborso per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo ».

A questo articolo 6 gli onorevoli Mancini e Bruno hanno presentato il seguente emendamento:

*« Al primo comma, alle parole: tre mesi prima, sostituire le parole: un mese prima ».*

L'onorevole Bruno ha facoltà di svolgerlo.

BRUNO. L'articolo 6 stabilisce un termine di tre mesi per la disdetta dei contratti di locazione. Noi chiediamo che questo termine sia ridotto a un mese.

Onorevoli colleghi della maggioranza, noi vi offriamo con questo emendamento il mezzo di rivedere gli errori della legge, errori riconosciuti anche da oratori di parte vostra.

In fondo, la vostra preoccupazione è di far presto e mi pare che questa preoccupazione fosse allacciata precisamente a questo termine di tre mesi. Voi dite: « Noi vogliamo far presto, vogliamo avere la possibilità di disdettare tre mesi prima della scadenza dei contratti, che in quella zona è fissata al 31 agosto di ciascun anno ». Ora, chi vi vieta di abbreviare questo termine e di utilizzare i due mesi in uno studio più approfondito della legge e soprattutto nello studio della questione principale che noi vi proponiamo? Noi vi chiediamo di garantirci in modo che ci sia possibile approvare questa legge, affinché veramente la pace ritorni nelle campagne calabresi e tutti i contadini poveri (massa enorme e non piccola come dite nelle vostre relazioni) abbiano la terra. Studiamo insieme questa possibilità; cerchiamo di rendere più efficiente la legge. Avremo due mesi di tempo se voi voterete questo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli, Bruno, Iacononi, Marchesi, Mancini, Messinetti, Gri-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

fone, Marabini, D'Amico, Alicata, Pino e Bianco hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« I contratti di locazione dei terreni soggetti ad esproprio compresi nei piani compilati dall'Opera, dopo l'avvenuto deposito dei piani stessi nell'ufficio dei comuni interessati e la pubblicazione nel *Foglio annunzi legali* della provincia a norma del precedente articolo 4, sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata agraria in corso, purché l'Opera ne dia la disdetta al conduttore almeno un mese prima della scadenza. Sono esclusi da tale anticipata risoluzione i contratti stipulati con coltivatori diretti ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerlo.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Con questo emendamento, noi cerchiamo di rettificare una grave imprecisione contenuta nel testo governativo, là dove si dice: « I contratti di locazione dei terreni espropriati », evitando che tale imprecisione possa ritardare l'assegnazione delle terre.

Noi abbiamo cercato di indagare, e dal punto di vista logico e dal punto di vista giuridico, quale significato si possa attribuire alla parola « espropriato ». Ai sensi del disegno di legge in esame, un terreno si può ritenere espropriato solo quando nei suoi riguardi è stato emesso il decreto nelle forme previste dall'articolo 5. Prima di questo adempimento, un terreno non è espropriato. Ad un terreno per il quale sia stato compilato l'elenco da parte dell'Opera, per il quale l'elenco sia stato pubblicato nell'albo comunale, e ne sia stata fatta pubblicazione anche nel *Foglio annunzi legali* della provincia, si può attribuire la qualifica di « terreno espropriato ? ». Evidentemente, no, perché manca il provvedimento di esproprio: il decreto.

Partendo da questa premessa ed allo scopo — mi auguro comune — di far presto, noi riteniamo che occorra sostituire alle parole « terreni espropriati » la dizione da noi proposta nell'emendamento. Solo così noi potremo procedere celermente.

Se volete lasciare la dizione « terreni espropriati », dovete rispondere al mio interrogatorio: a quale epoca arriveremo per avere la risoluzione dei contratti? Supponiamo che la legge venga approvata fra quattro giorni e dopo pochi altri giorni sia pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*: arriveremo così alla metà di maggio. Supponiamo che l'Opera della Sila abbia già in tasca tutti i piani di espropria-

zione. Questi piani devono essere depositati per la durata di 25 giorni; arriveremo così al 10 giugno. Questi piani devono essere trasmessi al Ministero. Si deve riunire la commissione eletta da entrambe le Camere per decidere su questi piani, prima che il ministro possa emettere il decreto di esproprio. È logico che perverranno reclami da parte dei proprietari. La Commissione dovrà prendere in esame questi reclami, per cui passeranno per lo meno altri giorni.

Potremo in tal modo, per i terreni locati ad affittuari non coltivatori diretti arrivare in tempo ad emettere il decreto tre mesi prima della fine dell'annata agraria (31 agosto 1950) cioè prima del 30 maggio? Evidentemente no, perché per quell'epoca i piani non solo non saranno arrivati al Ministero, ma saranno ancora esposti all'albo dei comuni!

Se l'articolo rimane così com'è, i grossi fittuari rimarranno sulle terre sino al 31 agosto 1951.

Se il ministro ed il relatore di maggioranza ci daranno delle sufficienti e soddisfacenti spiegazioni in proposito non avremo ragione di insistere su questo emendamento, ma se il significato della parola « espropriati » è quello che noi tutti attribuiamo a questa parola, se gli adempimenti da compiere prima di arrivare all'esproprio sono quelli previsti negli articoli 3, 4 e 5, noi riteniamo che il conservare nell'articolo 6 la parola « espropriati » frustra lo scopo dichiarato dal Governo: quello di rendere operante questa legge subito dopo la fine dell'annata agraria in corso. In base al testo governativo, cioè, non si potrà disporre dei tre mesi o anche di minor tempo per potere, giusto l'articolo 6 stesso, ritenere sciolti i contratti con i grossi affittuari. E vedete che ciò è importante, perché voi, per effettuare qualche cosa di nuovo in Calabria, quel qualche cosa che tutti aspettano, dovete cercare subito di espropriare terreni che non sono attualmente a disposizione dei contadini, non di espropriare o di modificare i rapporti per quei terreni che sono già in possesso delle cooperative o dei coltivatori isolati.

Può essere una cosa utilissima trasformare il possesso precario in possesso definitivo, ma non è questo che risolve oggi le esigenze dirette di reddito e di lavoro dei contadini meridionali poveri.

Sì, è vero, si tratta di dare la certezza giuridica del possesso, ma la cosa principale è quella di avere subito nuove terre da espropriare e da assegnare ai contadini e queste terre sono attualmente in possesso dei grossi

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

fittuari. Voi sapete, infatti, che i grossi proprietari non conducono di solito direttamente le loro terre. È una delle caratteristiche della zona latifondistica concedere la terra ad intermediari, i quali o la gestiscono direttamente o la suddividono e la subaffittano o fanno tutte e due le cose insieme.

Quindi, se noi vogliamo nel primo anno in cui si attua questa che voi definite riforma fondiaria dare qualche cosa di concreto ai contadini, noi dovremo disporre in questo primo anno di queste grosse proprietà affittuate che ricadano proprio nell'articolo 6. È per questo che noi dobbiamo essere sicuri di potere arrivare in tempo all'esproprio ed è per questo che noi proponiamo che l'articolo 6 sia doppiamente modificato, cioè, che la parola « espropriati » venga sostituita con la dizione « dopo deposito dei piani... » e la pubblicazione nel *Foglio annunzi legali* della provincia, e che il termine di « tre mesi » sia ridotto ad « un mese ». Per questo genere di affittuari il termine di tre mesi non è assolutamente indispensabile, perchè la loro non è l'azienda della pianura lombarda o delle colline toscane che ha un'attrezzatura della quale si deve disfare in caso di sfratto, ma è l'azienda precaria che si fonda esclusivamente sulla pastorizia o sul lavoro: il termine della disdetta può essere anche brevissimo, senza danneggiare nemmeno le aziende intermedie.

Sostanzialmente, noi, per accelerare l'esecuzione della legge, nell'intento non di sistemare in condizioni più stabili i contadini che già hanno la terra; ma di dare nuovo lavoro e nuovo reddito a tutti i contadini, proponiamo il nostro emendamento e preghiamo la Camera di volerlo accogliere.

FODERARO. Chiedo di parlare sull'emendamento Miceli.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FODERARO. Le preoccupazioni dell'onorevole Miceli, intese a dare con tutta urgenza attuazione a questa legge, sono fondate sull'interpretazione letterale del termine « espropriati », che sta ad indicare coloro che già abbiano subito una procedura di esproprio. Ciò, dal punto di vista letterale, è pacifico e siamo perfettamente d'accordo. Però siffatte preoccupazioni mi pare possano essere superate agevolmente — io mi preoccupo soprattutto, come l'onorevole Miceli, che la legge vada senz'altro in attuazione — e possono essere superate per due ordini di motivi. Anzitutto, se è vero che dal punto di vista letterale « espropriati » significa che sono stati già espropriati, e quindi che abbia già ope-

rato nei loro confronti il decreto di espropriazione, dal punto di vista dello « spirito » della disposizione contenuta nell'articolo 6 appare chiaro che si tratta di un errore puramente materiale; perchè, dato che la legge nella disposizione dell'articolo 6 parla di terreni, i cui contratti di locazione debbano essere sciolti allo scadere dell'annata agraria in corso, e dato che fissa anche il termine di 3 mesi prima dell'inizio dell'annata agraria (mentre ancora le espropriazioni non sono iniziate), chiaro appare che nello spirito della legge si vuole indicare i terreni soggetti ad espropriazione, anzichè i terreni che già abbiano subito un'espropriazione.

Ma, anche a prescindere da questa interpretazione, che va oltre la lettera e, quindi, ha riferimento piuttosto all'intenzione del legislatore, sta di fatto che, dal punto di vista pratico, le preoccupazioni dell'onorevole Miceli sono completamente superate dall'articolo 5, lettera b; poichè — se per avventura qualcuno dei grossi affittuari volesse, cavillando sulla parola « espropriati », resistere all'ordine di lasciare la terra — funzionerebbe nei suoi confronti l'articolo 5, lettera b, il quale autorizza, con decreto legislativo, l'occupazione di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Si possono, però, soltanto occupare.

FODERARO. Dal punto di vista pratico, lo scopo che ella vuole perseguire, che è anche il mio, è raggiunto.

Dicevo, dato che la legge dà piena facoltà di procedere con decreto legislativo, con la legge delegata (inoppugnabile, quindi non soggetta a gravame), alla occupazione di urgenza, attraverso questa procedura si raggiunge il medesimo effetto cui mira la disposizione dell'articolo 6.

Mi pare, pertanto, che non valga la pena di ritardare l'attuazione di questa legge, quando si tratterebbe eventualmente di un vizio meramente formale, che non intacca affatto la sostanza.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Indubbiamente, la questione, di fronte alla disposizione letterale dell'articolo 6, si pone. Secondo questo articolo, i contratti di locazione di terreni espropriati sono sciolti. Si fa osservare che terreni espropriati sono quelli per i quali sia già intervenuto decreto di espropriazione, secondo quanto dispone la lettera dell'articolo; e si osserva anche che non vi sarà il tempo per poter notificare la

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

disdetta, se rimane il termine di tre mesi, perchè possa intervenire questo decreto di espropriazione.

Io, però, osservo che, intanto, esiste una quantità di terreni che non vengono toccati da questa disposizione: i terreni non soggetti a contratto di locazione. Per questi terreni la legge può trovare applicazione.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Quali sono? La conduzione diretta esiste forse anche sul latifondo?

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Esiste anche sul latifondo. In secondo luogo, non è detto che la disdetta debba essere data solo dopo che sia intervenuto decreto di espropriazione; la disdetta può essere data anche prima che sia intervenuto questo decreto, solo che diverrà operativa quando sarà intervenuto il decreto di espropriazione. In sostanza, non è necessario che il decreto intervenga tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria. Frattanto può essere mandata la disdetta e, se interverrà il decreto, l'espropriazione diventerà operativa. Se vi saranno dei casi nei quali non si arriverà in tempo, allora si potrà operare attraverso l'occupazione di urgenza, come è detto nella lettera *b* dell'articolo 5.

Del resto, la questione si pone soltanto per il primo periodo di applicazione della legge ed è superata col 31 agosto, cioè con la scadenza dell'annata agraria.

Ripeto il mio pensiero: si possono mandare disdette prima che sia emesso decreto di espropriazione; la disdetta diverrà operativa, se nel frattempo interverrà il decreto.

BRUNO. Ma non si può dare disdetta, se non è emesso il decreto!

GERMANI, *Presidente della Commissione*. L'efficacia della disdetta è subordinata al decreto di espropriazione: ma frattanto la disdetta può essere mandata: ripeto, diverrà operativa quando sarà intervenuto il decreto di espropriazione.

BRUNO. Ma allora la disdetta può essere mandata anche per un terreno non espropriabile!

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Per le considerazioni esposte, penso che possiamo approvare il testo dell'articolo ed operare attraverso disdette preventive od occupazioni d'urgenza. In definitiva, la Commissione è contraria a modificare il testo dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo ai motivi di diritto e di

opportunità svolti dall'onorevole Foderaro e dalla Commissione.

Il disegno di legge stabilisce tre mesi prima della fine dell'annata agraria in corso quale termine entro il quale deve essere data la disdetta; ma non stabilisce affatto che le disdette debbano essere date per i terreni che in quel momento siano espropriati. Non vi sono due termini, ma un unico termine: questa è la lettera chiara della legge e, più che la lettera — come ha osservato l'onorevole Foderaro — lo spirito del disegno di legge.

Le preoccupazioni esposte non servono altro che a dare appigli a quelle controversie che ogni legge deve, invece, eliminare. Abbiamo la preoccupazione che non si arrivi nel termine; credo che si possa arrivare nel termine e dare la disdetta tempestivamente, in quanto è fissato il termine di tre mesi prima della fine dell'annata agraria.

Altrimenti, possiamo ricorrere all'articolo 5, lettera *b*, già approvato, il quale ci dà il diritto di procedere con decreto immediatamente esecutivo (quindi, non impugnabile) alle occupazioni di urgenza dei terreni.

Pertanto siamo sicuri in modo indiscutibile che quei terreni possano essere occupati, sia pure mediante le occupazioni di urgenza, prima che si inizi l'anno agrario, e questo procedimento sarà più rapido di ogni altro.

Poiché non esistono i pericoli denunziati dall'onorevole Miceli, mi dichiaro contrario agli emendamenti che tendono a procrastinare l'espropriazione.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Voteremo a favore dell'emendamento proposto perché pensiamo che, se si volessero ritenere i terreni espropriati come assegnabili ai contadini ed all'ente attraverso un'operazione di occupazione di urgenza, quale è quella prevista dall'articolo 5 lettera *b*, non si dovrebbe dimenticare che questa procedura di urgenza non può essere seguita direttamente dal Governo e dalla commissione, in quanto la lettera *b* dell'articolo 5 dice che il Governo e la commissione possono far procedere alle occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione, e non di un terreno qualsiasi. Pertanto, affinché un terreno possa definirsi sottoposto ad espropriazione, sono richiesti il piano particolareggiato di espropriazione, le esposizioni al comune e l'annuncio sul *Foglio annunci legali* della provincia. Quindi, se noi vogliamo rivolgerci

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

alla formula dell'occupazione per risparmiare tempo, io affermo che l'occupazione è soggetta alla stessa procedura dell'espropriazione.

Infine, noi voteremo a favore del nostro emendamento, poiché, pur non essendo giuristi, noi riteniamo che non vi possa essere una disdetta in bianco. Noi crediamo di saper modestamente leggere: l'articolo 6 stabilisce che « i contratti di locazione dei terreni espropriati possono essere sciolti allo scadere dell'annata agraria in corso ». Perciò non tutti i contratti in corso nella zona possono essere risolti, ma solo quelli che si riferiscono a terreni espropriati. Se, ad esempio, un proprietario si vedesse arrivare una intimazione per la risoluzione del contratto di locazione di un suo terreno, per il quale non ha subito esproprio, egli avrebbe il diritto di ignorare, di dichiarare di non riconoscere tale intimazione valida agli effetti della decorrenza dei termini perché tale risoluzione non sarebbe stata fatta in base ad alcun articolo di legge.

GERMANI, *Presidente della commissione*. La disdetta è un'altra cosa.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Se la questione non è chiara, si doveva formulare l'articolo in altro modo; l'Opera non può dar disdetta per tutti i contratti. L'articolo, evidentemente, si riferisce ai contratti di locazione dei terreni espropriati. Noi riteniamo che, dal punto di vista giuridico, si debba fare qualcosa di concreto per accelerare l'applicazione della legge, e che perciò si debba votare il nostro emendamento, modificando la dizione « espropriati » e riducendo i termini da tre mesi ad un mese.

FODERARO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FODERARO. Voterò contro l'emendamento Miceli, poiché ritengo che l'espressione della lettera *b* dell'articolo 5, « sottoposti ad espropriazione » non debba intendersi nel senso che per quei terreni siano state già iniziate regolarmente le procedure di espropriazione. Se ciò fosse vero, avrebbe ragione l'onorevole Miceli; ma il fatto si è che questa frase della lettera *b* dell'articolo 5: « sottoposti ad espropriazione » non risponde ad un linguaggio tecnico. Se si fosse voluto intendere che la procedura di espropriazione dovesse essere già in corso, il legislatore lo avrebbe detto espressamente, ed avrebbe quindi detto « sottoposti a giudizio di espropriazione ». Ma, ripeto, si tratta di una frase non tecnica, vaga, che messa in relazione con gli articoli 3 e 4 fa comprendere come

nell'articolo 5 si sia voluto soltanto intendere che già siano iniziate quelle operazioni che sono dirette all'espropriazione, che, cioè, vi sia un piano particolareggiato (sia pure se, allo stato delle cose, questo piano particolareggiato si trovi affisso all'albo pretorio ovvero si trovi annunciato nel foglio legale degli annunci), o vi sia già un terreno che può dirsi sottoposto ad espropriazione, anche se non sia ancora iniziato il giudizio di espropriazione nei confronti di quel terreno. Quindi ad evitare, ripeto, che cavillosi avvocati possano avanzare sofismi, è bene resti fermo che noi, in modo conseguente allo spirito e alla lettera della legge, intendiamo la disposizione dell'articolo 5 lettera *b*, in relazione agli articoli 3 e 4, non in senso tecnico, che sia già iniziato regolarmente un procedimento di espropriazione, ma che già siano in corso atti che conducono necessariamente all'espropriazione. La disposizione in esame non parla, difatti, di terreni sottoposti a « giudizio » di espropriazione, ma soltanto dice « sottoposti ad espropriazione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bruno sostitutivo del primo comma dell'articolo 6:

« I contratti di locazione dei terreni soggetti ad esproprio compresi nei piani compilati dall'Opera, dopo l'avvenuto deposito dei piani stessi nell'ufficio dei comuni interessati e la pubblicazione nel *Foglio annunci legali* della provincia a norma del precedente articolo 4, sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata agraria in corso, purché l'Opera ne dia la disdetta al conduttore almeno un mese prima della scadenza. Sono esclusi da tale anticipata risoluzione i contratti stipulati con coltivatori diretti ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mancini-Bruno:

« Al primo comma, alle parole: tre mesi prima, sostituire le parole: un mese prima ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« L'indennità di espropriazione per i singoli terreni è commisurata ai valori definitivamente stabiliti per l'applicazione della

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

« I ricorsi ai fini della determinazione definitiva di tali valori, per i motivi previsti dall'articolo 3 della legge 10 novembre 1949, n. 805, debbono essere presentati alla Commissione censuaria provinciale nel termine di giorni trenta dalla notifica del valore stabilito per l'applicazione della menzionata imposta sul patrimonio. La Commissione censuaria provinciale dovrà decidere nel termine di sessanta giorni.

« Contro la decisione è ammesso ricorso, anche di merito, alla Commissione censuaria centrale nel termine di trenta giorni ».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sampietro Giovanni, Matteotti Carlo, Paolucci, Negri, Grazia, Sansone, Cessi, Faralli, Lopardi e Mancini hanno proposto di sostituire il primo comma col seguente:

« L'indennità base di espropriazione per i singoli terreni è commisurata al terzo del valore definitivamente stabilito per l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Tale indennità base verrà maggiorata nella misura del 200 per cento o del 100 per cento a favore dei proprietari soggetti ad esproprio ai sensi del precedente articolo 2, i quali possiedono estensioni di terra in complesso inferiori ai 500 ettari o comprese tra i 500 ed i 1000 ettari rispettivamente ».

L'onorevole Sampietro Giovanni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SAMPIETRO GIOVANNI. Le ragioni per cui abbiamo proposto quest'emendamento sono chiare, inquantochè un'esposizione sulla natura giuridica della proprietà terriera nella Sila è già stata fatta dall'onorevole Gullo. Noi vogliamo un diverso pagamento dei terreni da espropriarsi, secondo questi limiti: per i terreni appartenenti a proprietà inferiori ai 500 ettari, il prezzo sia pari al valore di stima effettuato per l'imposta patrimoniale straordinaria progressiva; per quelli che saranno tolti a proprietà fra i 500 ed i 1000 ettari il prezzo sia di due terzi di tale valore; infine, per quelli di proprietà superiori ai 1000 ettari, di un terzo soltanto.

In proposito, noi sappiamo che l'emendamento verrà bocciato, per l'impegno assunto dalla maggioranza di non modificare una virgola del testo approvato al Senato; ciò nonostante, noi sentiamo che abbiamo il dovere di denunciare, attraverso la nostra richiesta

di emendamento, la questione morale che tocca la proprietà della Sila.

L'onorevole Gullo ha dimostrato che moltissime delle proprietà colà esistenti sono state in origine attribuite senza pagamento alcuno, o quasi; anzi, l'onorevole Gullo ha parlato di furto, perpetrato allo scioglimento della comunità badiale di Gioacchino da Fiore, la quale aveva in proprietà i terreni prima della rivoluzione francese. Anche se vi sono stati posteriormente dei riconoscimenti di legge (intendo alludere alla legge del 1876 promossa in un'atmosfera politica, in cui i baroni meridionali avevano molta influenza), permane tuttavia il valore morale di quelle appropriazioni. Ricordiamo al riguardo quanto di edificante scrisse lo Zurlo, ispettore del Governo borbonico, su certi pagamenti effettuati all'origine delle terre in oggetto: il barone Lupinacci pagò 51 lire, il barone Ricciullo 670 lire, Barracco 625 lire, Passalacqua 850 lire: il tutto per migliaia di ettari complessivamente! Hanno pagato la carta bollata, se pure l'hanno pagata!

Io posso essere d'accordo con l'onorevole ministro che non si debba oggi porre nella legge la richiesta di prova del titolo di proprietà, perchè si andrebbe a complicare la matassa, facendo un male piuttosto che un bene. Ma, sapendo quanto ho detto, è giusto oggi pagare in moneta sonante, ed integralmente, tali terre?

Avessero, almeno, i proprietari, in circa 180 anni, trasformati i fondi, elevata la loro produttività, per il beneficio di tutti: tutt'altro, non hanno fatto niente, perchè le terre sono ancora oggi, là, incolte o mal coltivate.

E dire che i casati che hanno più di 1000 ettari di proprietà hanno incassato tanti milioni, anche col solo pascolo, che investire una parte nei fondi sarebbe stato doveroso. Invece non hanno mai fatto nulla, segno è che i proventi li hanno sempre soltanto goduti, oppure trasferiti altrove, per investimenti a maggior reddito.

In conclusione, sia per l'origine di dette proprietà, sia perchè su di esse non si è mai fatto nulla, è dovere nostro di non pagare integralmente i terreni da espropriarsi. D'altronde se ci si dice che in questo caso si offende il diritto di proprietà, rispondiamo che già lo si offende con l'esproprio.

FODERARO. No, vi è la Costituzione che ci obbliga a ciò!

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se non sono proprietari, non saranno

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

pagati. Devono dichiarare di essere proprietari.

SAMPIETRO GIOVANNI. Ma se la Costituzione vuole che la proprietà debba avere una funzione sociale, essa la deve avere. Non sottilizziamo. Oggi, noi togliamo delle terre, ma diamo del denaro equivalente alla terra. Ciò significa che coloro che non hanno esplicato una funzione sociale, nonostante il possesso di un beneficio, mettono ugualmente in tasca del denaro per farlo rendere altrove. Non perdono nulla. Orbene, se la legge, nel suo fondo, mira a premiare i contadini, che per secoli hanno lavorato quelle terre, essa deve avere anch'è come fondamento la punizione di coloro che non hanno fatto nulla. Con ciò noi non andiamo contro, ma stiamo nella Costituzione.

Io credo che sia già scontata, nell'animo dei proprietari stessi, questa condanna: io credo che essi la sentano!

Per queste ragioni noi manteniamo l'emendamento e chiediamo che sia posto in votazione.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Potrà sembrare strano, ma io sosterrò l'emendamento proposto non per gli stessi motivi adottati dall'onorevole Sampietro, perchè se volessi sostenerlo con questi motivi io dovrei proporre che i proprietari non venissero pagati affatto, anzi che fossero chiamati a restituire tutto o in parte il reddito che hanno avuto dall'epoca della appropriazione indebita da essi perpetrata sino a questo momento. Sarebbe indiscutibilmente giusto, ma non è questa, secondo il Governo, la sede per discutere tutto ciò.

Io sostengo l'emendamento, perchè esso risponde ad una esigenza non solo nostra ma ad una esigenza generale economica sentita nelle zone. Io voglio leggere a voi un paragrafo di una risoluzione datata da Catanzaro 20 aprile. Il punto quarto di questa risoluzione dice testualmente: « L'indennizzo delle terre espropriate dovrà darsi soltanto a coloro che posseggono meno di mille ettari, in misura: fino a 500 ettari, secondo il valore e il prezzo di mercato che è notevolmente inferiore a quello dell'imposta straordinaria progressiva contemplata dalla legge in esame, e per i terreni di proprietari che posseggono oltre 500 ettari in misura ridotta, secondo una percentuale progressiva. Ciò, soprattutto per poter dedicare ai lavori di trasformazione ed all'assistenza dei contadini quel denaro di cui

hanno bisogno per evidenti considerazioni di indole sociale ». (Tale denaro, d'altro canto, non deve essere destinato a rafforzare economicamente quelle proprietà latifondistiche che si intendono indebolire per ragioni sociali). Questa risoluzione è firmata dalla commissione tecnica provinciale del comitato permanente per il Mezzogiorno, dall'unione provinciale liberi sindacati, dall'unione provinciale delle cooperative, dalla federazione provinciale coltivatori diretti e dal comitato provinciale dell'Associazione cristiana dei lavoratori italiani.

Tra questi firmatari non credo possiate trovarne alcuno di origine sospetta, ammesso che tale qualifica possa essere attribuita alle associazioni dei lavoratori.

Orbene, noi, anche mantenendo queste rivendicazioni, riteniamo che sia giusto non applicare un unico criterio nel pagamento delle indennità, ma applicare un criterio differenziato; cioè a quelli che hanno molta terra dare una indennità, e a quelli che hanno meno terra dare un'altra indennità unitariamente maggiore.

Forse è un concetto che non trova una base giuridica. E forse non la trova se consideriamo questo nostro provvedimento come provvedimento di espropriazioni, per pubblica utilità, perchè la espropriazione per pubblica utilità è regolata da una legge che bada all'oggetto espropriato e non al soggetto proprietario. Ma voi tutti avete ritenuto questo provvedimento di riforma, o di pre-riforma.

È, in primo luogo, giusta la osservazione — che il ministro, invece, ha smentito — che i prezzi derivanti dall'applicazione dell'imposta progressiva contemplata dalla legge sono notevolmente superiori a quelli del mercato. Dove sono concentrate le proprietà da espropriare? Io vi posso dare a questo proposito dei dati molto precisi. Nella provincia di Catanzaro, più esattamente nella zona del marchesato di Crotona, noi abbiamo tre comuni: quello di Crotona quello di Cutro e quello di Isola Capo Rizzuto, nei quali 13 mila ettari di terreno sono posseduti da 15 ditte proprietarie (comune di Crotona); 9 mila ettari sono posseduti da 4 ditte proprietarie (comune di Cutro), e 11 mila ettari sono posseduti da 5 ditte proprietarie (comune di Isola Capo Rizzuto). Di questi 35 mila ettari non ve n'è uno solo che non sia suscettibile di trasformazione: tutti, quindi, debbono essere soggetti alla espropriazione, con un ricavo di circa 26.000 ettari, su 45.000, disponibili per le assegnazioni.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

Per stabilire il valore della patrimoniale di queste grosse proprietà basterà fare un facile calcolo e rileviamo quanto segue.

Nella zona di Crotona, (zona 9-e, a) il seminativo ha il reddito 1937-1939 di lire 480 ad ettaro, con un coefficiente di 245. Moltiplicando 480 per 245 si ottiene il valore di circa 120 mila lire all'ettaro per il seminativo; il pascolo ha un reddito 1937-1939 di lire 75 che, moltiplicato per il coefficiente 300, dà il valore di oltre 22 mila lire all'ettaro.

Noi sosteniamo, appunto, che questi prezzi sono assolutamente superiori ai prezzi correnti nella zona. A Cutro, per esempio, qualche tempo fa è stato venduto un appezzamento di terreno che, però, non è stato acquistato né da un agricoltore né da un capitalista, ma da una società del nord. Questa ha pagato un prezzo di gran lunga inferiore a quello che lo Stato prima ed i contadini poi saranno chiamati a versare per terreni analoghi. Comportandovi così, non solo non terrete conto di tutte le osservazioni di carattere morale fatte dall'onorevole Sampietro, osservazioni che io condivido, ma di cui non faccio questione in questa sede, ma voi istaurerete (ed anche ciò è stato detto dai vostri in Calabria) una specie di beneficenza dei milionari!

Guardiamo la situazione di questi proprietari: costoro prenderanno delle cartelle di rendita che danno un reddito del 5 per cento, e non tutte le proprietà danno un reddito del 5 per cento, oggi. Vi era un proprietario di un agrumeto in provincia di Reggio Calabria che sosteneva che in questo momento (alla presenza dell'onorevole Germani) il valore dell'agrumeto in provincia di Reggio Calabria non si discosta molto da quello derivante dal calcolo della patrimoniale, e ciò perché vi è una crisi di prodotti agricoli in atto.

Orbene, noi riversiamo gli effetti di questa crisi sul contadino che prende la terra e garantiamo al proprietario una rendita e il possesso certo di un certo numero di cartelle che equivalgono a danaro!

Per questo motivo noi diciamo che la misura di questo indennizzo è esagerata. Non possiamo dire che sia esagerata nella stessa misura per tutti. Il proprietario di 500 ettari che ne cede 200 e rimane con 300, possiamo ammettere che abbia l'indennizzo al 100 per cento, pari a quello stabilito dal disegno di legge. Non così per i proprietari di diverse migliaia di ettari. È per ciò che abbiamo proposto la rivalutazione del 200 per cento sui prezzi da noi decurtati, a favore

dei proprietari di meno di 300 ettari; questa rivalutazione porta al pagamento dell'indennizzo totale previsto dalla legge. Per quelli che hanno più di 500 ettari e meno di 1000 ettari si propone una misura intermedia che porta ad una rivalutazione del 66 per cento, cioè a due terzi del prezzo proposto dal Governo; mentre, per i proprietari che superano i 1000 ettari, e che sono in fondo i 24 proprietari dei 3 comuni citati, i quali detengono i 27 mila ettari da espropriare, proponiamo un terzo del prezzo previsto nel disegno di legge. Con questo non scendiamo al di sotto del valore venale del terreno, teniamo conto della crisi agricola in atto e, soprattutto, non aggraviamo di molto i contadini, perché questo prezzo lo anticipa lo Stato sotto forma di cartelle, ma poi lo pagano i contadini ogni anno nella rata che tiene conto dell'interesse e del prezzo del terreno.

Per i motivi esposti sosteniamo l'emendamento illustratovi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento, per vari motivi. Anzitutto, perché v'è una presunzione di legittimità di possesso che è un punto fermo. In secondo luogo, perché lo Stato — a nostro avviso — non può fare due valutazioni differenti: una al momento in cui deve incassare (vedi imposta progressiva patrimoniale) e una nel momento in cui deve pagare.

V'è poi, un altro motivo: lo Stato, nella valutazione delle terre, deve tener conto anche di una certa media, non del valore nel momento in cui l'esproprio viene effettuato.

Volendo poi accedere anche alla tesi esposta, cioè che in questo momento il valore commerciale di questi terreni sia inferiore a quello della valutazione agli effetti della imposta progressiva sul patrimonio, bisogna tener conto di questo fatto: che, nel passaggio dalla terra ai titoli, si verifica certamente una perdita di reddito patrimoniale in quanto, a tenore di reddito, quei terreni avrebbero oggi un valore superiore al valore commerciale dei terreni stessi.

Per questi motivi, la Commissione è contraria all'emendamento Sampietro Giovanni.

PRESIDENTE. Qual'è l'avviso del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario. È strano che questi proprietari si difendano protestando contro l'espropriazione; non di-



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

co contro la patrimoniale; perchè contro la patrimoniale non ha protestato nessuno, in quanto tutti hanno riconosciuto che era piuttosto moderata ed equa. Questa è la verità.

MICELI, *Relatore di minoranza*. Ma se i vostri più autorevoli rappresentanti politici e sindacali della provincia di Catanzaro hanno vivamente denunciato tale enorme elargizione di miliardi ai proprietari latifondisti...

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lasciamo andare: li avete bene ammaestrati coloro che dicono così!

MICELI, *Relatore di minoranza*. Che bella fiducia avete nei vostri elettori!

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. In quanto alla questione di diritto, prima osservazione: si è contestato il diritto di proprietà. Sta bene. L'indennità sarà corrisposta a coloro che dimostreranno di essere legittimi proprietari e non agli usurpatori! Se il proprietario non dimostra la legittimità della proprietà, siccome l'indennità viene depositata presso la Cassa depositi e prestiti e di qui svincolata dal tribunale, è certo che chi non dimostri di essere legittimo proprietario non potrà avere nulla.

GULLO. Ciò non ha valore. Vi è la legge che ha legalizzato l'espropriazione...

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Allora, proponete una modifica, in altra sede, di quella legge.

GULLO. Abbiamo ora questa legge: procediamo con giustizia.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questo è nient'altro che un espediente per tirare in lungo. Se volete abolire quella legge, discutetelo in altra sede; ma se quella legge resta, non possiamo modificarla in questa sede.

GULLO. Allora ciò che ella dice della Cassa depositi e prestiti è una lustra inutile.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Insomma, se volete modificare la legge del 1876, fate una proposta. Se ne discuterà, ma non è questa la sede, tanto più che coloro che sono colpiti dall'espropriazione nessuno può dire che, oggi, saranno quelli stessi beneficiati da quella legge; possono essere gli stessi acquirenti in buona fede ad essere danneggiati da questo capzioso argomento. Soprattutto, quella legge non ha operato fuori della Sila, mentre questa norma riguarda tutto il comprensorio. Quindi, sarebbe ingiusto, estremamente ingiusto che, col pretesto di quella legge, noi volessimo modificare il principio dell'indennizzo rispetto a tutti i proprietari.

GULLO. Regalate miliardi agli uccisori dei fratelli Bandiera! (*Commenti*).

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Rimane una questione generale, quella della misura dell'indennità che riguarda una infinità di proprietari entro e fuori la Sila, di recente o di antica data. Questa misura è giusta, o è esagerata? È stato detto qui che vi sono delle contrattazioni fatte a un prezzo inferiore. Può essere che vi sia stata qualche contrattazione a prezzo inferiore, non posso escluderlo. Da notizie avute, le contrattazioni in questo periodo sono a prezzo superiore, e non si può fare un paragone se non si conosce la natura dei terreni oggetto della contrattazione. L'onorevole Miceli ha, sì, citato dei terreni seminativi di prima classe di Cutro che, in base alla patrimoniale, dovrebbero essere pagati 17.600 lire; ma ciò non significa niente, perchè in base alla stessa legge vi sono terreni che dovevano essere pagati 17.000 lire e quei terreni di 40.000 lire o 45 mila lire si possono riferire a questi terreni.

Tutte le notizie che abbiamo (e ne abbiamo raccolte abbastanza per fare una media giusta) confermano che i redditi di affitto in questo momento sono superiori, certamente, in media, al valore dei terreni stessi secondo la patrimoniale. L'accertamento della patrimoniale, così ridotto, è certamente inferiore al valore di mercato: non al valore di mercato di oggi, ma durante un lungo periodo, perchè deve essere un valore di mercato reale e non fittizio. Questi dati sono stati rilevati proprio in base ai valori reali di mercato, aumentati convenientemente, e quindi sono dati accertati da organi spassionati che non avevano alcun interesse a determinare valori troppo bassi; anzi, trattandosi del fisco, questo aveva, caso mai, interesse a mantenersi in modo da non pregiudicare lo Stato, in un modo o nell'altro.

Poi, non dimentichiamo che si corrispondono titoli di rendita di una serie speciale, cioè di una serie la quale, provenendo da questa espropriazione, avrà sempre il marchio della sua provenienza. Quindi, avrà un mercato difficile. Dobbiamo, inoltre, tener conto dello scarto normale tra i titoli e il contante; e i titoli hanno un diverso valore a seconda della provenienza. Lo stesso avverrà in questo caso. Quindi, pagheremo i terreni con una somma notevolmente inferiore, perchè si corrisponderanno titoli dello Stato redimibili a lunghissima scadenza, e che hanno un valore di mercato inferiore al nominale.

Per questi motivi, ritengo che ci si debba attenere allo spassionato esame fatto dagli

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

organi competenti, che risponde a criteri di obiettività. Questi criteri permettono un rapido accertamento e una maggiore sicurezza e speditezza di procedura.

Pertanto, il Governo è contrario all'emendamento Sampietro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sampietro sostitutivo del primo comma dell'articolo 7, del quale ho già dato lettura.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura. FABBRIANI, Segretario, legge:

«L'indennità di espropriazione è corrisposta in titoli del debito pubblico al cinque per cento netto, redimibile in venticinque anni.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere una serie speciale di tali titoli con la prima emissione di un prestito redimibile. I proprietari che debbano o intendano compiere opere di miglioramento nei terreni residui possono chiedere che il pagamento dell'indennità avvenga in moneta, limitatamente all'ammontare del costo delle opere da compiere, dedotto il sussidio statale.

Il versamento di tali somme è ratizzato in rapporto all'avanzamento dei lavori; può, su parere dell'Opera, essere concesso un anticipo nella misura massima del venti per cento».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

### Approvazione di disegni e di una proposta di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

*dalla II Commissione (Affari esteri):*

«Concessione di un contributo straordinario di lire 25 milioni a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero» (1222);

«Maggiorazione del contributo ordinario annuale a favore dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) per l'esercizio

finanziario 1949-50» (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1223);

«Concessione di un contributo annuo di lire 8 milioni a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano» (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1214);

«Esenzione dal pagamento dei diritti doganali, escluso il diritto di magazzinaggio, dei materiali d'insegnamento spediti dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) al Ministero degli affari esteri» (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1126);

*dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):*

«Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, un mutuo di lire 25 miliardi sui fondi dei conti correnti postali» (*Approvato dal Senato*) (1226);

«Estensione, nei confronti dei salariati statali, della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722» (*Approvato dal Senato*) (1227);

*dalla V Commissione (Difesa):*

«Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito» (1163) (*Con modificazioni*);

*dalla VI Commissione (Istruzione):*

«Completamento degli studi seguiti negli Istituti e corsi nazionali per l'educazione fisica» (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1165) (*Con modificazioni*);

*dall'VIII Commissione (Trasporti):*

Proposta di legge d'iniziativa del deputato SEMERARO GABRIELE: «Aumento degli assegni di quiescenza ai ricevitori postali» (511) (*Con modificazioni*).

A sua volta la VII Commissione (Lavori pubblici) ha approvato, in nuovo testo e con nuovo titolo, il disegno di legge n. 515, già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato: «Disposizioni per la concessione del contributo statale nella costruzione del serbatoio di Forte Buso sul Travignolo in provincia di Trento».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

**Annunzio di interrogazioni e di una mozione.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della mozione pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se sia a conoscenza che alcuni valorosi ferrovieri, fra cui il capitano Mario Albanesi zarantino, appartenenti al personale delle navi traghetto in servizio nello stretto di Messina, siano rimasti esclusi dalle ricompense al valor militare perché le proposte per il relativo conferimento sono pervenute allo stato maggiore della Marina solo il 5 aprile 1949, anziché entro i termini stabiliti dalla circolare ministeriale numero 116520 del 31 dicembre 1948.

« E se l'onorevole Ministro non ritenga doveroso il suo personale intervento per richiamare al dovere i responsabili di tale ingiustificato ritardo nell'inoltro delle ben meritate proposte e di riaprire i termini con altra apposita circolare ministeriale, onde porre riparo alle ingiustizie subite da umili trascurati quanto valorosi ferrovieri.

(1343)

« CARONITI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere quali misure l'autorità di pubblica sicurezza e la magistratura abbiano adottate nei confronti dei direttori responsabili del settimanale *La Voce di Salerno* e dell'autore dell'articolo dal titolo « 25 Aprile », apparso sul n. 17 del settimanale stesso.

« Gli interroganti, infatti, fanno presente come in detto articolo sia stata gravemente offesa la guerra partigiana di liberazione nazionale, venendo tra l'altro il 25 aprile definito « triste avvenimento storico » e « una delle date più ingloriose della storia d'Italia » e come altresì l'articolo stesso costituisca tutto una manifesta apologia del fascismo.

« Gli interroganti chiedono ancora di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare a carico del funzionario di pubblica sicurezza addetto all'Ufficio politico della questura di Salerno, il quale, al presidente provinciale dell'AMPI, che gli denunciava il gravissimo accaduto, rispondeva dichiarando di non riscontrare nel citato articolo nulla di eccezionale.

(1344) « AMENDOLA PIETRO, GRIFONE, CACCIATORE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere alla stregua di quale disposizione è stata trattenuta agli impiegati dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, che hanno scioperato il giorno 22 marzo 1950, la corrispondente giornata di stipendio.

« E se non crede che, così operando, esso Ministro abbia palesemente violato la Costituzione e le norme sullo stato giuridico degli impiegati statali.

(1345)

« SANSONE, CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze, per sapere:

a) se consentono nel riconoscere che l'attuale stato della legislazione tributaria non è in armonia col principio della certezza del diritto, mal corrisponde alla limpidezza normativa necessaria, alla moralizzazione della funzione fiscale e alla formazione di una rispettabile coscienza tributaria, e dà luogo a deprecabili complicazioni e inconvenienti;

b) se il Governo conviene nel ritenere utile e urgente la pubblicazione cronologica ufficiale di tutte le norme legislative vigenti relative alle imposizioni tributarie, impegnandosi a fornire questo testo in attesa della auspicata revisione di tutto il presente sistema tributario.

(1346)

« BELLONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere:

1°) se approva il divieto del prefetto di Firenze allo svolgimento di un corteo nell'anniversario della liberazione, richiesto, come ogni anno, dalle forze della resistenza;

2°) se è a conoscenza dei gravi incidenti provocati dall'intempestivo e brutale intervento della polizia alla fine della cerimonia celebrativa del 25 aprile, svoltasi in piazza della Signoria, contro partigiani e cittadini che da detta piazza defluivano pacificamente nell'attigua via Calzaiuoli;

3°) se intenda prendere provvedimenti contro i responsabili di tale atto, tanto più vergognoso perché perpetrato proprio nel giorno in cui in tutta Italia, nell'unità di tutti i cittadini, si celebrava l'anniversario della liberazione, e se intenda, altresì, punire coloro che nel corso di questa provocazione stracciarono con furia inaudita i vessilli nazionali delle gloriose formazioni che libera-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

rono la città di Firenze e tennero alto il prestigio dell'Italia nella guerra di liberazione. (1347) « SACCENTI, PIERACCINI, MONTELATICI, BARBIERI, DAMI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere:

1°) se è a conoscenza delle gravi irregolarità denunciate anche attraverso la stampa e in pubblico comizio a carico dell'Amministrazione comunale di Lecce;

2°) se è a conoscenza dello sciopero proclamato dagli impiegati e salariati di quel comune, delle ragioni che lo hanno determinato e della deliberazione adottata dalla Giunta comunale in data 24 aprile 1950, che persiste in una deplorabile incomprensione delle esigenze e dei diritti dei predetti impiegati e salariati;

3°) se e quali provvedimenti intenda di adottare al fine di assicurare alla città di Lecce la regolarità di tutti i servizi municipali ed il rispetto dei diritti degli impiegati e salariati del comune.

(1348)

« LECCISO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'industria e commercio, per conoscere i provvedimenti che intendono prendere per evitare la chiusura dell'Istituto veneto per il lavoro, che da 35 anni svolge opera preziosa nel Veneto di assistenza, istruzione e formazione professionale ed artigiana.

(1349) « GATTO, LIZIER, PONTI, GUI, FINA, MORO FRANCESCO, MORO GEROLAMO LINO, FRANCESCHINI, TOMBA, BURATO, SPIAZZI, VALANDRO GIGLIOLA, CONCI ELISABETTA, FERRARESE, LOMBARDI RUGGERO, VISENTIN ANGELO, RIVA, FACCHIN, BARESI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le disposizioni in base alle quali è dato ai provveditori agli studi di trasferire per servizio i maestri elementari che prendono parte alla vita politica e sindacale a fianco delle masse lavoratrici.

« Infatti il provveditore agli studi di Chieti, con decreto n. 2248 del 24 marzo 1950, ha trasferito per motivi politici il maestro Fabrizio Guido da Cupello alla frazione Tori del comune di Sant'Eusanio del Sangro.

(1350) « AMICONE, LOZZA, TORRETTA, CHINI COCCOLI IRENE, NATALI ADA, PELOSI, RAVERA CAMILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere, se intenda applicare i benefici previsti dalla circolare 2 febbraio 1948 (relativa alla iscrizione degli insegnanti alla previdenza sociale) anche a coloro che ne furono esclusi, per aver superato i quarantacinque anni alla data prevista per l'iscrizione stessa; dato che in seguito a tale esclusione sono stati privati di ogni assistenza proprio gli insegnanti più vecchi e benemeriti. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(2526)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere il motivo per cui nell'Amministrazione della Marina militare — a differenza di quanto attualmente praticato in tutte le altre Amministrazioni dello Stato — i funzionari civili della carriera amministrativa sono trattenuti in servizio oltre i limiti di età e di servizio previsti dalle vigenti disposizioni, con evidente ed inevitabile danno di altri funzionari che, pur avendo, già da tempo, maturato le condizioni per la promozione, non possono, per tanto, essere promossi. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(2527)

« GUADALUPI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere, dal primo, se non ravvisi l'opportunità di accettare la legittima richiesta dei partigiani combattenti che, avendo partecipato ai concorsi per titoli, banditi con decreto legislativo 14 luglio 1947, e avendo ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente non nei termini previsti dalle disposizioni del concorso a causa del ritardo nell'espletamento delle pratiche di riconoscimento da parte della Commissione di secondo grado istituita presso la Presidenza del Consiglio, sono stati estromessi dal concorso, e oggi chiedono di essere riammessi.

« Per conoscere, dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri se non ritenga di dover aderire alla richiesta di cui sopra confortandola con i dati di fatto che dimostrino come il ritardo nella presentazione del documento definitivo di riconoscimento è dovuto soltanto al ritardo della procedura da parte della Commissione di secondo grado per i riconoscimenti partigiani.

« E per conoscere, da ultimo, dall'onorevole Ministro della pubblica istruzione, nel

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

caso sia dimostrato quanto sopra, se non ritenga di disporre che siano ritenuti validi i documenti definitivi che vengono presentati nei termini che di comune accordo stabiliranno il Ministero della pubblica istruzione e la Presidenza del Consiglio al fine di riparare a questa che all'interrogante sembra una evidente ingiustizia, cioè l'esclusione dal concorso per la mancata presentazione da parte di Commissione governativa del titolo necessario per la partecipazione al concorso stesso. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2528)

« CREMASCHI CARLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, sui provvedimenti che intende adottare per impedire la smobilitazione dello stabilimento AVIS di Castellammare di Stabia (Napoli) e quali provvedimenti per potenziarlo e per consentire un ulteriore assorbimento dei numerosi ex dipendenti che attendono da anni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2529)

« MAGLIETTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere con quale diritto il questore di Trento rifiutò il porto d'armi per fucile da caccia a quei cittadini della comunità di Fiemme, che non presentino la ricevuta della quota di associazione al comune, e ciò in violazione dell'articolo 18 della Costituzione e in dispregio agli usi civici goduti da tempo immemorabile dai cittadini della comunità di Fiemme, usi riconosciuti nei confronti della Federazione della caccia con sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici in data 31 marzo 1947 e con sentenza 30 luglio 1948 della Corte di appello di Roma, sezione usi civici. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(2530)

« BERNARDI, PIRAZZI MAFFIOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga necessario intervenire con la massima sollecitudine ed energia perché, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1904, n. 104 e successive modificazioni ed estensioni, confermate con la circolare n. 4226-Div. 2ª del 20 aprile 1944, si sospenda l'esazione dei canoni che l'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese chiede ai comuni della Lucania per il consumo di acqua di uso pubblico. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2531)

« MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga di aderire al voto espresso ed ampiamente motivato dalla Deputazione provinciale di Potenza, disponendo la restituzione al Museo archeologico di Potenza dei tesori d'arte che da autorità fasciste vennero allontanati da quel Museo e destinati all'Antiquaria in Reggio Calabria. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2532)

« MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se intende procedere subito all'espletamento del concorso a 300 posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale del 15 aprile 1949. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2533)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente l'istituzione di un cantiere scuola di rimboschimento nel comune di Palagianello (Taranto), povero di territorio a coltura agraria, e perciò stesso afflitto da un ingente numero di disoccupati; e per conoscere in quale considerazione codesto Ministero tiene la nota del Corpo forestale dell'Ispettorato dipartimentale di Taranto, in data 30 marzo 1950, diretta al Ministero interrogato e vertente precisamente sull'oggetto della interrogazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2534)

« LATORRE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o si intenda prendere per eseguire l'impianto delle prese tripolari nelle stazioni di Messina, Barcellona, Taormina e Vittoria, occorrenti per l'uso degli apparecchi per la prerrefrigerazione dei carri ghiacciaia.

« Se consti all'onorevole Ministro che, nonostante il massimo interessamento spiegato dagli organi periferici (compartimento di Palermo), la stagione dei piselli è passata senza che sia stato possibile eseguire la prerrefrigerazione dei carri ghiacciaia; se, pertanto, non ritenga di intervenire scuotendo dal letargo gli organi centrali e subito autorizzando le modestissime spese di lire 204.000 per Messina; lire 62.000 per Barcellona; lire 107.000 per Vittoria; e simili cifre per Taormina, evi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

tando così che per le imminenti campagne di fagiolini, di albicocche, di susine, dell'uva e di tutti gli altri articoli di facile deperimento, si abbiano ancora a subire notevolissimi danni, perché la mancanza di tali impianti provoca la rinuncia a determinate spedizioni per l'estero e conseguente minore introito di valute estere con grave nocimento dell'economia nazionale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2535)

« CARONITI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quando intende disporre l'attuazione dei due corsi di addestramento disoccupati per il comune di Ittiri (Sassari), e precisamente il corso per tessitrici per 30 allieve e il corso per cagliatori caseari per 20 allievi, entrambi per la durata di 78 giornate, richiesti dalla Commissione provinciale e già approvati dalla Commissione centrale. Si fa presente che data la situazione particolarmente grave della disoccupazione in tale comune, specialmente tra le lavoratrici, occorre affrettare la istituzione di detti corsi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2536)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non crede di accogliere la richiesta fatta a suo tempo dalla competente commissione di Sassari circa la istituzione in quel capoluogo di un corso di qualificazione infermieri t.b.c. della durata di 3 mesi per 40 persone.

« Si fa presente che tale corso di qualificazione è necessario dato che nella provincia di Sassari vi sono già diversi ospedali sanatoriali, e di altri è prevista l'apertura: per cui è necessario preparare personale qualificato, impiegando lavoratori già dimessi dai sanatori, e che non hanno modo di trovare altra occupazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2537)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per conoscere se — data la conclusione dell'Accordo italo-portoghese, che prevede importazione in Italia di sughero spessore superiore ai 30 millimetri per un ammontare di 100.000 dollari e dato che nelle importazioni dalla Spagna, sebbene la voce sughero sia stata omessa nel-

l'Accordo italo-spagnolo, tale merce potrà tuttavia rientrare nella voce « merci varie » — non ritenga di prendere misure per la protezione degli interessi della produzione sughiera nazionale; e precisamente:

1°) limitare il quantitativo di sughero in importazione a quintalaggio e non a valore;

2°) stabilire un rigoroso controllo affinché sia rispettato il criterio della contropartita, non concedendo permessi di importazione se ad essi non corrisponde un uguale quantitativo di sughero sardo acquistato in Spagna;

3°) non ammettere nessun genere di manufatto;

4°) stabilire un rigoroso controllo nel porto di Genova sul sughero in arrivo dalla Spagna e dal Portogallo perché non passi nessun quantitativo camuffato di sughero manufatto (particolarmente cubetti di sughero). *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2538)

« POLANO ».

« La Camera,

constatato l'insuccesso dei tentativi di accordo diretto con la Jugoslavia per la delimitazione della frontiera tra i due Paesi;

considerato, d'altro canto, come in queste condizioni la dichiarazione tripartita del 20 marzo 1948, la quale raccomandava il ritorno alla sovranità italiana del Territorio Libero di Trieste, sia rimasta inoperante;

posta dai fatti compiuti dal Governo di Belgrado nella Zona B del Territorio Libero e dalle elezioni del 16 aprile 1950 di fronte ad una situazione tragica per le popolazioni italiane della Zona B e dell'Istria, che rischia di portare pregiudizio alla pace;

mentre ribadisce il diritto dell'Italia alla revisione del Trattato di pace,

invita il Governo

ad esigere, nel frattempo, dalle Potenze firmatarie del Trattato di pace la stretta applicazione dello Statuto permanente del Territorio Libero di Trieste così da consentire alle popolazioni di darsi un'Assemblea costituente e organi di governo autonomi, tali da tuterarle sotto la garanzia dell'O.N.U. contro ogni sopraffazione straniera.

(24) « NENNI PIETRO, MAZZALI, BOTTAI, DE MARTINO FRANCESCO, BASSO, GRAZIA, SANSONE, CORONA ACHILLE, LIZZARDI, MATTEUCCI, CACCIATORE, GHISLANDI, DONATI, PAOLUCCI, MANCINI, PIERACCINI, LOMBARDI RICCARDO ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

**PRESIDENTE.** Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Sarà in seguito fissata la data di discussione della mozione.

**La seduta termina alle 20,40.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 9:*

1. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori ionici contermini. (*Approvato dal Senato*). (1178). — *Relatori: Pugliese, per la maggioranza, e Miceli, di minoranza;*

Ratifica del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali. (228). — *Relatori Longhena e De Maria.*

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Emendamenti al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale. (606). — *Relatori Belavista e Carron;*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore Repossi.*

---

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI**

Dott. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI